

2^a Commissione permanente (Giustizia)

BOZZE DI STAMPA

8 luglio 2021

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (1662)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.2

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, sostituire le parole: "un anno" con le seguenti: "tre mesi".

1.3

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, le parole "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi".

1.5

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «digitalizzazione» con le parole: «transizione digitale».

1.4

LOMUTI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.».

Art. 2

2.1

DAL MAS

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere a favore di cittadini e imprese l'aumento degli incentivi fiscali previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28, la loro semplificazione nella procedura di erogazione, l'estensione del credito d'imposta anche ai compensi degli avvocati che assistono le parti in mediazione e il rimborso del cinquanta per cento del contributo unificato a favore delle parti a seguito del raggiungimento di una mediazione e della con-

seguinte cancellazione al ruolo della relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario;

b) estendere il ricorso al primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità previsto al comma 1 bis dell'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28 alle controversie relative alle materie di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, responsabilità professionale, responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali;

c) prevedere che nel procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28 le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, possono delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia;

d) prevedere l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti nelle forme previste dalla legge per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni e che la conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare l'Ente non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave;

e) prevedere che nelle mediazioni in tema di responsabilità medica, divisione, contratti bancari, finanziari e assicurativi, e in ogni caso quando le parti ne facciano richiesta, il mediatore nella modalità previste dal regolamento dell'organismo di mediazione può nominare un consulente tecnico iscritto nell'albo dei CTU o un notaio e convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio;

f) prevedere che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione e che nel corso del giudizio, a prescindere dalla soccombenza, con provvedimento separato, può condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma che ammonti nel minimo all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale importo;

g) prevedere che per lo svolgimento del primo incontro effettivo previsto ciascuna singola parte, sia istante che convenuta, è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, un importo a titolo di indennità di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 250 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro interamente deducibili dalle parti tramite credito d'imposta;

h) Prevedere che l'amministratore condominiale è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e a seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile e se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati;

i) limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;

l) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;

m) prevedere, anche ai sensi degli articoli 2113 del codice civile e 412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e alla negoziazione assistita da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;

n) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense.»

2.2

BALBONI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole "il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche" aggiungere: "al codice di procedura civile in materia di istruzione preventiva ed alla disciplina";

b) sopprimere la lettera c);

c) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

"e bis): prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice

e ter): eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale";

d) sopprimere la lettera h).

2.3

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0.a) prevedere l'inserimento nel libro secondo, Titolo I, del codice di procedura civile, dopo il Capo I, il Capo I-*bis* denominato "*Dei procedimenti precontenziosi di composizione della lite*" all'interno del quale collocare le normative relative alla mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, alla negoziazione assistita, prevista dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 nonché il procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-*bis*, codice di procedura civile, disponendone l'obbligatorietà. Prevedere, altresì, la facoltà di sceglierli alternativamente, fermo restando l'obbligo della sola mediazione in materia condominiale e successoria.

2.4

MAIORINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) provvedere, tramite emanazione di un Testo unico, al riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR)»;

b) alla lettera g):

1) dopo le parole: «la prevede espressamente» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito del procedimento di mediazione civile e commerciale»;

2) dopo le parole: «della controversia» inserire le seguenti: «nelle forme previste dall'articolo 244 del codice di procedura civile»;

3) dopo le parole: «codice civile» inserire le seguenti: «nelle forme previste dall'articolo 230 del codice di procedura civile e con esclusione degli effetti di cui all'articolo 232 del medesimo codice»;

c) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-*bis*) prevedere che gli avvocati delle parti, prima di procedere all'acquisizione di dichiarazioni, raggiungano l'accordo sia sui terzi da chiama-

re per rendere dichiarazioni sia sulla formulazione degli articoli di prova da sottoporre ai terzi dichiaranti»;

d) alla lettera h):

1) al numero 2) sopprimere le parole da: «e conseguenze processuali» fino alla fine del periodo;

2) al numero 3):

a) dopo le parole: «prove acquisite» inserire le seguenti: «nel corso della procedura di negoziazione assistita o del procedimento di mediazione civile e commerciale»;

b) sopprimere le seguenti parole: «corso del»;

c) inserire, dopo le parole: «negoziazione assistita», le seguenti: «o del procedimento di mediazione»;

3) dopo il numero 5), aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis) prevedere un credito di imposta in favore delle parti che hanno aderito allo svolgimento di attività di istruzione in sede di negoziazione assistita o in sede di mediazione civile e commerciale, nella misura del 50% del compenso dovuto al proprio avvocato in relazione all'attività svolta, solo in caso di bonaria definizione della controversia all'esito della procedura»;

e) dopo la lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) prevedere, nell'ambito del procedimento di mediazione civile e commerciale, che il mediatore, su richiesta congiunta delle parti, possa incaricare un consulente tecnico, individuato tra gli esperti iscritti all'albo presso il tribunale competente per la controversia, affinché risponda ai quesiti concordemente formulati dalle parti, richiamando, ove compatibile, l'applicazione della disciplina prevista per la consulenza tecnica d'ufficio, e, stabilendo espressamente che, in deroga all'obbligo di riservatezza delle attività svolte in seno al procedimento di mediazione, la relazione di consulenza tecnica possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio che abbia il medesimo oggetto, in tutto o in parte, del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo;

h-ter) prevedere l'introduzione, nell'ambito dell'istruzione universitaria, della materia di studio "Strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR).".».

2.5

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

2.6

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.7

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in tutte le materie ove non sia espressamente vietata dalla legge.

2.77/7

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 2.77, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 estendo la previsione all'accordo concluso in seguito alla negoziazione assistita al lodo conclusivo di procedimento arbitrale amministrato da istituzioni arbitrali; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 estendendo la previsione alle indennità e i costi dovuti a istituzioni arbitrali e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nelle procedure di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato amministrato da istituzioni arbitrali nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione di negoziazione assistita ovvero al lodo conclusivo di procedimento arbitrale amministrato da istituzioni arbitrali; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione, di negoziazione assistita o di arbitrato amministrato da istituzioni arbitrali; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione e alle istituzioni arbitrali di natura pubblicistica commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di media-

zione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.».

2.77/1

EVANGELISTA

All'emendamento 2.77, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2»:*

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nella procedura di mediazione» inserire le seguenti: «e nella procedura di negoziazione assistita,» e dopo le parole: «dell'accordo di mediazione» inserire le seguenti: «o dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita»;*

2) *dopo la lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti:*

«a-bis) provvedere, tramite emanazione di un Testo unico, al riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR);

a-ter) prevedere il riconoscimento di un ulteriore credito di imposta in favore delle parti che hanno aderito allo svolgimento di attività di istruzione in sede di negoziazione assistita o in sede di mediazione civile e commerciale, nella misura del 50% del compenso dovuto al proprio avvocato in relazione all'attività svolta, solo in caso di bonaria definizione della controversia all'esito della procedura.».

b) *al capoverso «Conseguentemente all'articolo 16», lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 5,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 65,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 33,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

2.77/2

RONZULLI

All'emendamento 2.77, al capoverso «a)», dopo le parole: «riconoscimento di un credito di imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione» aggiungere le seguenti: «e nelle procedure di negoziazione assistita di cui all'art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

2.77/3

D'ANGELO

All'emendamento 2.77, capoverso «Art. 2.», alla lettera a), sostituire le parole: «al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione» con le seguenti: «al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione».

2.77/4

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 2.77, al capoverso «a)», sostituire le parole: «al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione» con le seguenti: «al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione».

2.77/5

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 2.77, capoverso lettera a) dopo le parole: «di mediazione e di negoziazione assistita» sono aggiunte le seguenti: «anche non obbligatoria».

2.77/6

CONZATTI

All'emendamento 2.77, dopo le parole: «la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione,», sono aggiunte le seguenti: «tale riforma deve anche comprendere il superamento della gratuità del primo incontro preliminare di mediazione prevedendo, per tale primo incontro preliminare, delle forme di indennità per gli organismi di mediazione. Si prevede inoltre un aumento delle attuali indennità previste per gli Organismi di mediazione al fine di garantire lo sviluppo della qualità e della professionalità del mediatore;».

2.77

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.».

Conseguentemente all'articolo 16:

a) *al comma 1, dopo le parole «finanza pubblica» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2»;*

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.8

PIARULLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) rafforzare la mediazione come condizione di procedibilità estendendola alle controversie aventi ad oggetto le seguenti materie: contratti tipici e atipici, rapporti sociali inerenti le società di capitali e le società di persone, contratti di appalto pubblici e privati, contratti di mandato e di rapporti di mediazione;»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere in materia di durata del procedimento di mediazione che tale termine sia prorogabile su concorde volontà delle parti;»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere come ipotesi ulteriore di tipologia di conciliazione, utile al soddisfacimento della condizione procedibilità di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, il procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero il procedimento di negoziazione assistita da più avvocati con la partecipazione di un mediatore esperto individuato concordemente dalle parti ovvero, in difetto, dal responsabile dell'Organismo di Conciliazione Forense competente per territorio;»;

4) sostituire la lettera e) con le seguenti: «e) superare la necessità del primo incontro informativo di mediazione in caso di mediazione demandata dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con conseguente necessità, ai fini dell'ottemperanza all'ordine del giudice, che le parti procedano con lo svolgimento del tentativo di mediazione; e-bis) prevedere in materia di controversie condominiale che il procedimento di mediazione sospenda i termini di impugnazione della delibera condominiale; e-ter) incentivare la figura professionale del mediatore, prevedendo che ogni qualvolta si debba, ovvero si possa, svolgere il tentativo di conciliazione ovvero di mediazione, questo sia svolto da un mediatore professionista specificamente formato secondo i requisiti che saranno individuati dal governo nell'esercizio della delega. Prevedere un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista. Prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall'imposta di registro fino ad euro 100.000 in caso di raggiungimento di accordo in mediazione, ed il riconoscimento alle parti di un credito di imposta fino ad euro 1.000;».

2.9

DAL MAS

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare le procedure di risoluzione alternativa delle controversie previste da leggi speciali e dalle autorità; escludere il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria di contratti finanziari bancari assicurativi».

2.10

TIRABOSCHI, CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «di responsabilità sanitaria e»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria, al fine di deflazionare i ruoli dei giudici così fortemente gravati, dopo l'introduzione della riforma del 2017, da numerosi ricorsi per accertamento tecnico preventivo, abrogare l'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevedendo

che l'accertamento tecnico sia svolto innanzi ad un consulente nominato dal mediatore nell'ambito del procedimento disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, scelto tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e che, se all'esito del procedimento non sia raggiunto un accordo, il mediatore abbia il potere di formulare una proposta di mediazione in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo citato;»

2.11

DAL MAS, CALIENDO

All'art. 2, comma 1, lett. a) dopo le parole "responsabilità sanitaria" aggiungere le parole:

«*, di condominio, di locazione*»

2.12

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "e di contratti finanziari, bancari e assicurativi".

2.13

GAUDIANO

Al comma 1, lett. a), sopprimere le parole: «e di contratti finanziari, bancari e assicurativi»

2.14

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "fermo restando il ricorso" con le seguenti: «e quello ».

2.15

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) riformare l'istituto della mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali secondo i seguenti criteri:

- 1) prevedere la partecipazione delle sole parti interessate dalla controversia, senza l'obbligo di assistenza legale;
- 2) eliminare la figura dell'avvocato "mediatore";
- 3) assicurare una migliore specializzazione degli Organismi di mediazione ed una migliore formazione professionale dei mediatori;
- 4) disciplinare in modo specifico e puntuale i casi di conflitto di interesse, precludendo tutte le situazioni, anche solo potenziali, in cui l'Organismo di mediazione e il mediatore possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;
- 5) incentivare l'inserimento nei contratti di clausole di ADR prevedendo quali sono le condizioni cui devono conformarsi per essere considerate lecite e non vessatorie;
- 6) incentivare l'uso della mediazione demandata da parte dei giudici;
- 7) eliminare il criterio della competenza territoriale;
- 8) aumentare gli incentivi fiscali."

2.16

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) riformare l'istituto della mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali prevedendo:

1. che sia assicurata una migliore specializzazione degli Organismi di mediazione ed una migliore formazione professionale dei mediatori;
2. che siano disciplinati in modo specifico e puntuale i casi di conflitto di interesse, precludendo tutte le situazioni, anche solo potenziali, in cui l'Organismo di mediazione e il mediatore possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;
3. che siano aumentati gli incentivi fiscali."

2.17

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) rafforzare la mediazione come condizione di procedibilità estendendola alle controversie aventi ad oggetto le seguenti materie: contratti tipici e atipici;»

a-ter) prevedere in materia di durata del procedimento di mediazione che tale termine sia prorogabile su concorde volontà delle parti.

a-quater) prevedere in materia di controversie condominiale che il procedimento di mediazione sospenda i termini di impugnazione della delibera condominiale.

a-quinquies) prevedere un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista. Prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall'imposta di registro fino ad ? 100.000 in caso di raggiungimento di accordo in mediazione, ed il riconoscimento alle parti di un credito di imposta fino ad euro 1.000;«

2.18

DAL MAS

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere la fungibilità in ogni ipotesi di condizione di procedibilità tra la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e la negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132;»

2.19

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere un credito d'imposta sul pagamento delle spese di assistenza legale in procedure di negoziazione assistita e di mediazione; incrementare della fascia di esenzione dall'imposta di registro per gli accordi di conciliazione dall'importo attuale di euro 50.000 fino all'importo di euro 100.000; prevedere il patrocinio a spese dello Stato con riferimento all'assistenza legale in procedure di negoziazione assistita e mediazione; prevedere il rimborso agli organismi di mediazione delle spese di mediazione per le parti

che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso un credito di imposta in favore degli organismi per gli importi non corrisposti;

2.20

DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.21

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.22

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

2.78/1

TIRABOSCHI, CALIENDO

All'emendamento 2.78, sostituire le parole: «sopprimere la lettera b)», con le seguenti: «sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) per le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria, al fine di deflazionare i ruoli dei giudici così fortemente gravati, dopo l'introduzione della riforma del 2017, da numerosi ricorsi per accertamento tecnico preventivo, abrogare l'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevedendo che l'accertamento tecnico sia svolto innanzi ad un consulente nominato dal mediatore nell'ambito del procedimento disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, scelto tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e che, se all'esito del procedimento non sia raggiunto un accordo, il mediatore abbia il potere di formulare una proposta di mediazione in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo citato;"».

2.78/2

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 2.78, sostituire le parole: «sopprimere la lettera b)» con le seguenti: «la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali"».

2.78

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.23

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) escludere il ricorso obbligatorio alla consulenza tecnica preventiva prevista dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n.24;"

2.24

DELL'OLIO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) assicurare il diritto di difesa in sede di udienza mediante la redazione del processo verbale da parte dei difensori delle parti costituite, da effettuarsi anche attraverso modalità telematiche,

2.25

DAL MAS

Sopprimere la lettera c).

2.79/1

RICHETTI, CUCCA

All'emendamento 2.79, alla lettera c), prima della parola: «estendere» premettere le seguenti: «con esclusione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e successive modifiche e integrazioni.».

2.79/21

DURNWALDER

All'emendamento 2.79, alla lettera c), sostituire le parole: «estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva», con le seguenti: «come condizione di estendere il ricorso obbligatorio al primo incontro di mediazione i procedibilità alle controversie.».

2.79/2

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 2.79, capoverso «lettera c)», dopo le parole: «in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera,» aggiungere le seguenti: «di appalto in cui non siano parte Pubbliche Amministrazioni.».

2.79/3

EVANGELISTA

All'emendamento 2.79, capoverso «Art. 2.», comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «di società di persone.».

2.79/4

CONZATTI

All'emendamento 2.79, alla lettera c), le parole: «società di persone,», sono sostituite dalle seguenti: «contratti relativi al trasferimento di partecipazioni sociali e rapporti sociali inerenti tutti i tipi di società escluso le società quotate nei mercati regolamentati;».

2.79/5

LOMUTI

All'emendamento 2.79, capoverso «Art. 2», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), dopo le parole: «di subfornitura,» inserire le seguenti: «di mandato, di mediazione,»;*

b) *sostituire la lettera c-septies) con la seguente:*

«c-septies) prevedere, nell'ambito del procedimento di mediazione civile e commerciale, che il mediatore, su richiesta congiunta delle parti, possa incaricare un consulente tecnico, individuato tra gli esperti iscritti all'albo presso il tribunale competente per la controversia, affinché risponda ai quesiti concordemente formulati dalle parti, richiamando, ove compatibile, l'applicazione della disciplina prevista per la consulenza tecnica d'ufficio, e, stabilendo espressamente che, in deroga all'obbligo di riservatezza delle attività svolte in seno al procedimento di mediazione, la relazione di consulenza tecnica possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio che abbia il medesimo oggetto, in tutto o in parte, del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo»;

2.79/6

CONZATTI

All'emendamento 2.79, alla lettera c), dopo le parole: «di subfornitura,» aggiungere le seguenti: «di appalto e in materia di responsabilità professionale ed extracontrattuale e nelle materie di competenza del tribunale delle imprese,».

2.79/22

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 2.79, dopo le parole: «di subfornitura,» inserire le seguenti: «di fornitura di opera professionale, di appalto privato, di leasing,».

2.79/7

TIRABOSCHI

All'emendamento 2.79, alla lettera c), primo periodo, dopo le parole: «di subfornitura,», inserire le seguenti: «di mandato, di agenzia, di mediazione, di appalto e subappalto, nonché nelle materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168,».

2.79/8

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 2.79, capoverso «lettera c)», dopo le parole: «di subfornitura,», inserire le seguenti: «il contratto di agenzia commerciale, la concessione di vendita, il contratto di distribuzione, spedizione e trasporto,».

2.79/9

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 2.79, capoverso «lettera c)», dopo le parole: «di subfornitura,» inserire le seguenti: «nonché ai contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.79/10

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 2.79, al capoverso «c)», dopo le parole: «di subfornitura,» inserire le seguenti: «nonché di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.79/11

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 2.79, capoverso «lettera c)», aggiungere infine le seguenti parole: «nelle materie oggetto della presente estensione».

2.79/12

CONZATTI

All'emendamento 2.79, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «relativamente alle nuove materie del contenzioso introdotte».

2.79/13

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-quinquies) con la seguente:

«c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo;».

2.79/14

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 2.79, alla lettera c-septies) sostituire le parole: «la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice», con le seguenti: «la possibilità che la relazione dell'esperto possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, salvo volontà congiunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo, da esprimersi chiaramente al momento della nomina dell'esperto».

2.79/15

CONZATTI

All'emendamento 2.79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Alla lettera c-octies), dopo le parole: «aumentando la durata della stessa», sono aggiunte le seguenti: « prevedendo anche una parte di laboratori su casi concreti. Si prevede inoltre che i tirocini obbligatori per il mantenimento dei requisiti di mediatore passino da venti nel biennio a dieci nel biennio fino al raggiungimento del terzo biennio compreso, dopo il terzo biennio compreso i tirocini non saranno più obbligatori»;*

2. *Alla lettera c-undecies), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si intende incrementare la mediazione delegata mediante la previsione di percorsi di formazione obbligatoria in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione, e dei contenziosi definiti in mediazione, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».*

2.79/23

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 2.79, al comma 1, in calce, dopo la lettera c-novies), aggiungere la seguente:

«c-novies-bis) prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense».

2.79/24

CALIENDO

Al capoverso «c-undecies)», sostituire le parole: «l'università», con le seguenti: «, le università, nel rispetto della loro autonomia,».

2.79/16

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 2.79, dopo la lettera c-undecies) inserire le seguenti:

«c-duodecies) prevedere la presenza obbligatoria di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la determinazione degli aspetti contabili, fiscali ed economici delle controversie;

c-terdecies) prevedere che nel Registro degli Organismi di mediazione di cui all'art. 3 del d.m. n. 180/2010, nella parte i), venga istituita un'apposita sezione attinente all'elenco dei mediatori esperti nella mediazione familiare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori, iscritti negli elenchi degli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini Professionali, ovvero altri enti pubblici, di comprovata esperienza nella gestione dei conflitti familiari e nelle valutazioni patrimoniali. Conseguentemente, prevedere nella normativa regolamentare l'individuazione di specifici percorsi formativi necessari per l'iscrizione nella sezione attinente alla sezione dei mediatori esperti nella mediazione familiare».

2.79/17

BALBONI

All'emendamento 2.79, al comma 1, dopo la lettera c undecies) aggiungere la seguente:

«c-undecies-bis) prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza».

2.79/18

D'ANGELO

All'emendamento 2.79, capoverso «Art. 2», dopo la lettera c-undecies) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-duodecies) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti al-

l'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti all'Albo degli avvocati.».

2.79/19

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 2.79, dopo la lettera c-undecies), aggiungere il seguente:

«c-duodecies) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti all'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.».

2.79/20

CONZATTI

All'emendamento 2.79, dopo la lettera c-undecies), è aggiunta la seguente:

«c-duodecies) prevedere l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un "Fondo per l'incentivazione della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una dotazione di 2 milioni di euro a decorre dall'anno 2022. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

2.79

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di sub-

fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-sexies) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-octies) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-novies) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-decies) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-undecies) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione.».

2.26

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ai fini della composizione della lite, prevedere una fase precontenziosa obbligatoria mediante l'esperimento, in alternativa tra loro, della mediazione, della negoziazione assistita ovvero del procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto all'art. 696-*bis* del codice di procedura civile. Resta fermo l'obbligo di esperire unicamente la mediazione in materia condominiale e successoria, nonché in via preventiva, altresì, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione.

2.27

DAL MAS

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere anche modificando l'art. 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto dall'art. 412 ter del codice di procedura civile che, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile,

sia possibile ricorrere anche alla negoziazione assistita dagli avvocati senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;»

2.28

GAUDIANO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera c) sostituire le parole: «contratto di mandato e di rapporti di mediazione» con le seguenti: «contratti in generale»;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente: «*c-bis*) potenziare la consulenza dell'esperto nominato dal mediatore ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, al fine di essere valutata dal giudice dell'eventuale successivo giudizio quale argomento di prova, e in particolare prevedere che:

1) Il mediatore, possa avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ai fini della conciliazione della lite e della formulazione della proposta di accordo;

2) Prima di depositare la sua consulenza tecnica presso la segreteria dell'Organismo, l'esperto debba, ai fini dell'asseverazione, prestare giuramento dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, o dinnanzi a un notaio, ai sensi dell'articolo 1, n. 4, del Regio decreto legge 14 luglio 1937, n. 1666;

3) La consulenza tecnica redatta dall'esperto nominato in sede di mediazione, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un mediatore terzo ed imparziale, venga allegata al verbale conclusivo;

4) Salvo diverso accordo delle parti, la consulenza tecnica non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite dalle parti nel corso del procedimento;

5) Nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con un mancato accordo, la relazione depositata dal Consulente ed allegata al verbale, sia acquisita agli atti dell'eventuale successivo giudizio di merito e dunque possa essere valutata dal giudice ai fini istruttori;

6) Qualora il regolamento di procedura dell'organismo abbia recepito la previsione normativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n.180, il mediatore, in caso di mancata adesione del convenuto, possa comunque procedere alla nomina di un consulente tecnico, ai sensi e per gli effetti del precedente capoverso, ai fini della formulazione della proposta conciliativa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28;

7) Qualora la conciliazione non riesca, la relazione depositata dal consulente tecnico verrà allegata al verbale conclusivo, sarà acquisita agli atti del successivo giudizio di merito e dunque potrà essere valutata dal giudice ai fini dell'applicazione degli articoli 113 e 96 del codice di procedura civile.».

2.29

D'ANGELO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rapporti di mediazione» inserire le seguenti: «nonché alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto;».

2.30

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "rapporti di mediazione" inserire le seguenti: "nonché alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto".

2.31

CUCCA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo, in affiancamento degli avvocati".

2.32

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, di contratti di opera, di opera professionale, di appalto privato, di fornitura e di somministrazione, di franchising, di leasing, di concorrenza sleale non interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;»

2.33

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché-vendita, somministrazione, concessione di vendita, subfornitura, franchising, agenzia commerciale e intermediazione commerciale, licenza di brevetto e di marchio, contratto d'opera, contratto di mandato, contratto d'appalto.»

2.34

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lett. c) inserire la seguente: «c-bis) prevedere che le parti devono essere presenti di persona oppure, per giustificati motivi, tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione e che deve essere a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia; in caso di persone giuridiche deve essere prevista la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia;»

2.35

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) prevedere che in appello nei casi in cui il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, disponga l'esperimento del procedimento di mediazione con ordinanza motivata;«

2.36

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) prevedere che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, possa disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'effettivo avvio del procedimento di mediazione deve essere condizione di procedibilità del giudizio di primo grado o dell'appello principale o incidentale;»

2.37

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) introdurre quali strumenti premiali per chi esperisce il procedimento di mediazione il credito di imposta e l'esenzione dell'imposta di registro;"

2.38

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introdurre degli strumenti premiali per chi utilizza la mediazione, quali credito di imposta e esenzione dell'imposta di registro;»

2.39

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) prevedere che nel corso della mediazione le parti siano presenti già dal primo incontro.«

2.40

TIRABOSCHI, CALIENDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche alle materie di competenza del tribunale delle imprese e le liti in materia di contratti d'opera, di appalto e subappalto, di mandato, di agenzia, di mediazione, di somministrazione, di leasing, di vendita, di deposito, di spedizione, di trasporto e sub-trasporto, di franchising e subfornitura;»

2.41

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.42

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.43

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola "obbligatorio".

2.44

TIRABOSCHI, CALIENDO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per inserirla nell'ambito della mediazione civile;»

2.45

DAL MAS

Sopprimere la lettera e).

2.46

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.47

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.48

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.80/1

BALBONI

All'emendamento 2.80, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;

e-bis) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;».

2.80/2

CIRINNÀ, MIRABELLI

All'emendamento 2.80, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) prevedere che le cause di opposizione alle ordinanze ingiunzionarie per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, costituiscano controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie ai sensi dell'articolo 409 e dell'articolo 442 del codice di procedura civile;

e-bis) prevedere che nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile rientrino anche le domande risarcitorie proposte, per diritto proprio, dagli eredi del lavoratore deceduto per causa professionale e le domande risarcitorie proposte dal lavoratore nei confronti dei terzi quando siano relative ai rapporti di lavoro previsti all'articolo 409, primo comma, del codice di procedura civile;

e-ter) prevedere che nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui all'articolo 445-bis, primo comma, del codice di procedura civile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio sul diritto fatto valere con la domanda di cui all'articolo 445-bis, primo comma, del codice di procedura civile, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione;».

2.80/3

CONZATTI

All'emendamento 2.80, alla lettera e), dopo le parole: «alla possibilità di ricorrere», aggiungere le seguenti: «alla mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e».

2.80/5

GAUDIANO, LOMUTI

All'emendamento 2.80, lettera e), dopo le parole: «dal proprio avvocato» inserire seguenti: «o dal consulente del lavoro».

2.80/4

CIRINNÀ, MIRABELLI

All'emendamento 2.80, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«*e-bis*) prevedere che le cause di opposizione alle ordinanze ingiunzione per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, costituiscano controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie ai sensi dell'articolo 409 e dell'articolo 442 del codice di procedura civile;

e-ter) prevedere che nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile rientrino anche le domande risarcitorie proposte, per diritto proprio, dagli eredi del lavoratore deceduto per causa professionale e le domande risarcitorie proposte dal lavoratore nei confronti dei terzi quando siano relative ai rapporti di lavoro previsti all'articolo 409, primo comma, del codice di procedura civile;

e-quater) prevedere che nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui all'articolo 445-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio sul diritto fatto valere con la domanda di cui all'articolo 445-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione;».

2.80

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e*) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.».

2.49

GAUDIANO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«conseguentemente, prevedere espressamente che le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile non si applicano alla conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati;».

2.50

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

2.51

TIRABOSCHI, CALIENDO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) semplificare la procedura di mediazione civile in riferimento al settore pubblico, al fine di agevolare la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e la definizione degli accordi in cui dette amministrazioni sono coinvolte, prevedendo un esonero di responsabilità amministrativa e contabile per chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, quando il contenuto dell'accordo raggiunto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvi i casi di dolo o colpa grave, e di affiancare al funzionario incaricato un legale che dichiari la sussistenza dei requisiti necessari per la sottoscrizione dell'accordo; prevedere, inoltre, l'obbligatorietà della partecipazione personale delle parti in mediazione o tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione che sia pienamente a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia:»

2.52

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

2.53

DAL MAS, CALIENDO

All'art. 2 sopprimere le lett. h) e g).

2.54

DAL MAS

Sopprimere la lettera g).

2.55

BALBONI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

2.56

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.57

DAL MAS

Sopprimere la lettera h).

2.58

BALBONI

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al punto 2), sostituire la parola "penali" con "amministrative";
 - b) sopprimere il punto 4).
-

2.59

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera h), numero 2) dopo le parole «si sottrae» inserire la seguente: «strumentalmente».

2.81/1

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 2.81, all'alinea, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: "prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione";

b) al numero 2) sopprimere le seguenti parole: "e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile"».

2.81/2

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 2.81, al capoverso numero 3), alle parole: «l'utilizzabilità delle prove», premettere le seguenti: «su accordo delle parti,».

2.81/3

CUCCA

All'emendamento 2.81, sopprimere, in fine, le parole: «e sopprimere il numero 4)».

2.81/4

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 2.81, sopprimere le parole: «e sopprimere il numero 4)».

2.81/5

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)», con le seguenti: «4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 20 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;».

2.81

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti, e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;»

e sopprimere il numero 4)

2.60

BALBONI

Al comma 1, lett h), sopprimere il n.4)

2.82/1

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 2.82, capoverso h-bis), dopo le parole: «possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori», sono sostituite dalle seguenti: «siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile».

2.82/9

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 2.82/9, alla lettera h-bis) sostituire le parole da: «possono» a: «obbligatori» con le seguenti: «siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile conferendo agli avvocati che assistono le parti potere di autenticazione».

2.82/2

DAL MAS

All'emendamento 2.82, al capoverso lettera h-bis), sostituire le parole: «con effetti obbligatori» con le seguenti: «e che gli stessi accordi costituiscono titolo idoneo ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile».

2.82/3

CALIENDO

All'emendamento 2.82, al capoverso «h-bis») sostituire le parole: «con effetti obbligatori» con le seguenti: «purché, ai fini della trascrizione, le relative sottoscrizioni siano autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

2.82/4

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 2.82, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera h-bis) sopprimere le parole: «disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».*

b) *dopo la lettera h-ter, inserire la seguente:*

«h-quater) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, la necessaria nomina di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici».

2.82/5

CUCCA

All'emendamento 2.82, sopprimere la lettera h-ter).

2.82/6

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 2.82, dopo la lettera h-ter), inserire la seguente:

«h-quater) prevedere che le attività previste dalle lettere h) e h-bis) possano essere svolte nel corso di un procedimento di mediazione, previo accordo tra le parti».

2.82/10

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 2.82, dopo la lettera h-ter) aggiungere la seguente:

«h-quater) prevedere gli accordi raggiunti in mediazione siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile conferendo al mediatore potere di autenticazione».

2.82/7

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 2.82, dopo il capoverso h-ter) aggiungere il seguente:

«h-quater) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresì che le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti all'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati».

2.82/8

D'ANGELO

All'emendamento 2.82, capoverso «Art. 2», dopo la lettera h-ter) aggiungere, in fine, la seguente:

«h-quater) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresì che le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti all'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.».

2.82

IL GOVERNO

Dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»;

h-ter) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto».

2.61

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) prevedere misure volte a potenziare l'istituto dell'arbitrato di cui al Libro Quarto, Titolo VIII del codice di procedura civile, prevedendo:

1) l'abrogazione dell'istituto dell'arbitrato irrituale e l'estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo ed arbitrato;

2) il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, anche prevedendone la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che,

ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

3) una disciplina puntuale dell'efficacia esecutiva del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi esistenti in materia;

4) la riduzione dei termini del procedimento arbitrale;

5) l'introduzione di misure volte alla regolazione dei costi nonché meccanismi di incentivazione fiscale."

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11

2.62

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

" h-bis) prevedere nell'ambito degli incentivi fiscali alla mediazione per i privati e per le imprese:

1) il riconoscimento di un credito d'imposta sino a 2.500 euro in favore di ogni parte nel caso in cui la procedura di mediazione si concluda con un accordo, ridotto del 50% nel caso in cui la procedura si concluda con un verbale di mancato accordo, le cui spese dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

2) il verbale di accordo raggiunto in mediazione sia esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro e l'imposta sia dovuta solo per la parte eccedente;

3) qualora la mediazione demandata dal Giudice porti a un accordo prima della decisione, all'avvocato che assiste la parte in mediazione sia riconosciuto un aumento del 25% del suo compenso per l'attività svolta;

4) la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave."

2.63

DAL MAS

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«i) prevedere una disciplina di incentivi fiscali sia per la mediazione civile e commerciale che per la negoziazione assistita tanto sotto forma di esenzione dall'imposta di registro quanto sotto forma di credito di imposta per le spese sostenute e i compensi professionali erogati;»

l) prevedere che la liquidazione dei compensi per le attività di mediazione e di negoziazione assistita, nell'eventualità che l'accordo sia raggiunto, debba comprendere anche quello per la fase di studio della controversia quantificandolo secondo i corrispondenti parametri delle controversie davanti al giudice rispetto al quale la lite avrebbe dovuto essere proposta, secondo gli importi di cui al decreto ministeriale sui parametri forensi."

2.64

DAL MAS

Dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«i) disporre che i costi della mediazione e le tabelle di riferimento del valore, siano decurtati del 50% rispetto a quelli attuali e interamente detraibili da un punto di vista fiscale; prevedere, in caso di mediazione che abbiano oggetto diritti reali, la totale esenzione per attribuzioni trasferimenti a qualsiasi titolo.»

2.65

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"h-bis) prevedere che la liquidazione dei compensi per le attività di mediazione e di negoziazione assistita, nell'eventualità che l'accordo sia raggiunto, debba comprendere anche quello per la fase di studio della controversia quantificandolo secondo i corrispondenti parametri delle controversie davanti al giudice rispetto al quale la lite avrebbe dovuto essere proposta, secondo gli importi di cui al decreto ministeriale sui parametri forensi;

h-ter) prevedere una disciplina di incentivi fiscali sia per la mediazione civile e commerciale che per la negoziazione assistita in forma di esen-

zione dall'imposta di registro e in forma di credito di imposta per le spese sostenute e i compensi professionali erogati."

2.66

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

" h-bis) prevedere che la liquidazione dei compensi per le attività di mediazione e di negoziazione assistita, nell'eventualità che l'accordo sia raggiunto, debba comprendere anche quello per la fase di studio della controversia quantificandolo secondo i corrispondenti parametri delle controversie davanti al giudice rispetto al quale la lite avrebbe dovuto essere proposta, secondo gli importi di cui al decreto ministeriale sui parametri forensi .

h-ter) prevedere una disciplina di incentivi fiscali sia per la mediazione civile e commerciale che per la negoziazione assistita tanto sotto forma di esenzione dall'imposta di registro quanto sotto forma di credito di imposta per le spese sostenute e i compensi professionali erogati".

2.67

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) valorizzare la consulenza dell'esperto nominato dal mediatore ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in particolare prevedendo che la consulenza tecnica dell'esperto venga redatta nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei quesiti formulati dal mediatore e dalle parti, in condizioni di parità e che, salvo diverso accordo delle parti, non possa contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite dalle parti nel corso del procedimento, e prevedendo altresì che, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con un mancato accordo, la relazione depositata dal consulente venga acquisita agli atti dell'eventuale successivo giudizio di merito e possa essere valutata dal giudice ai fini istruttori.»

2.68

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"" h-bis) prevedere nell'ambito della consulenza tecnica in mediazione:

1) in caso di mancato raggiungimento dell'accordo amichevole, la consulenza tecnica espletata su accordo delle parti possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio e che il suo contenuto possa essere utilizzato dal giudice come prova, salva la possibilità per costui di richiamare il consulente a chiarimenti o di rinnovare la consulenza.

2) la proposizione di una domanda di mediazione di cui all'art. 4 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o il ricorso ad un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.

2.69

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al Capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita, di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, prevedendo altresì che le parti, nei procedimenti sopra menzionati, possano farsi rappresentare da professionisti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in affiancamento degli avvocati.».

2.70

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, prevedendo altresì che, in tali casi, le parti possano essere rappresentate anche da professionisti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all'articolo 202 del codice della proprietà industriale.»

2.71

D'ANGELO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresì che le parti, nei procedimenti sopra menzionati, possano farsi rappresentare da professionisti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all'articolo 202 del codice della proprietà industriale.»

2.72

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

i) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controver-

sie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresì che le parti, nei procedimenti sopra menzionati, possano farsi rappresentare da professionisti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all'articolo 202 del codice della proprietà industriale.»

2.73

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da parte dei giudici:

1) il ricorso da parte del magistrato all'istituto della mediazione demandata sia considerato positivamente ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e conseguentemente che il Consiglio Superiore della Magistratura, adotti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, una nuova circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati in cui si tenga conto del numero di procedure di mediazione esperite su ordine del giudice e del positivo esito delle stesse equiparandole alle altre modalità di definizione del giudizio.

2.74

TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) prevedere che tra i parametri della valutazione dell'attività dei magistrati rientri anche il numero delle cause demandate in mediazione che si sono concluse positivamente.»

2.75

GASPARRI

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"i) in tutti i casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, le parti possono in alternativa all'obbligo di mediazione esperire la procedura di negoziazione assistita; in

tali casi è assicurato il patrocinio per l'assistenza del cittadino non abbiente, se al termine di essa è stato raggiunto un accordo»".

2.76

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«i) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 6 del D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, l'estensione dell'istituto alla risoluzione consensuale di ogni controversia tra genitori non coniugati o non uniti civilmente, anche per la modifica di precedenti provvedimenti già assunti giudizialmente; prevedere la possibilità di inserire negli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita la erogazione a titolo di "una tantum" ex art. 5 comma 8° della L. 898/1970 dell'assegno divorzile e che la valutazione della relativa congruità venga effettuata dagli avvocati; prevedere che l'accordo di negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione immediata e diretta degli accordi di trasferimento immobiliari ivi contenuti, funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi familiare, con sottoscrizione autenticata dai difensori, senza necessità di successive e ulteriori formalizzazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali non essenziali al trasferimento; prevedere la estensione dell'istituto del beneficio del patrocinio a spese dello stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito "familiare"; prevedere la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati; eliminare la previsione del nulla osta del PM in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o comunque economicamente non autosufficienti, essendo in tal caso sufficiente la mera trasmissione dell'accordo alla procura della Repubblica; prevedere che il deposito degli accordi presso le Procure, il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta e la restituzione degli atti ai difensori delle parti avvenga attraverso modalità telematiche e con l'adozione di linee guida uniformi in tutto il territorio nazionale; prevedere la istituzione, su base territoriale, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario, con raccolta degli originali degli stessi riconoscendo agli Ordini il potere di rilasciare copia conforme a chi ne abbia diritto.»

2.0.1

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Mediazione familiare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dalla Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni;

b) prevedere che venga istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco professionale dei mediatori familiari;

c) prevedere che nell'approccio ai conflitti familiari il mediatore familiare debba aiutare a superare la conflittualità e a favorire l'esercizio congiunto della genitorialità;

d) prevedere che il mediatore familiare sia terzo e imparziale rispetto alle parti;

e) prevedere che il mediatore familiare informi i genitori circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; prevedere altresì che il mediatore familiare si adoperi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possano produrre ogni forma di violenza endo-familiare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti;

f) limitare il mediatore familiare dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti;

g) prevedere per il mediatore familiare il segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale e che nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare possa essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziari civili ad eccezione dell'attestato di partecipazione e dell'eventuale accordo sottoscritto da entrambe le parti.;

h) prevedere che il procedimento di mediazione familiare sia informale e riservato e che allo stesso possano partecipare le parti e, su accordo delle stesse, i rispettivi legali, ove nominati;

i) prevedere che le parti possano rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile;

l) prevedere che le parti partecipino ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore familiare prima dell'udienza, qualora - nei procedimenti di cui all'art. 337-*bis* del codice civile - debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori e che vengano escluse da tale obbligo le procedure congiunte e consensuali. Prevedere altresì che la successiva partecipazione alla mediazione familiare sia volontariamente scelta dalle parti e possa essere interrotta in qualsiasi momento;

m) prevedere che in attuazione dell'art. 48, punto 1 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013 N. 77, sia comunque vietato il ricorso alla mediazione familiare nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione di provvedimenti cautelari civili e penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione;

n) prevedere che il procedimento di mediazione familiare abbia formalmente inizio con la dichiarazione delle parti di voler intraprendere il percorso e abbia una durata non superiore a tre mesi;

o) prevedere che gli avvocati abbiano il dovere di informare i genitori sui possibili benefici della mediazione familiare e che sia gli avvocati che le parti abbiano il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare;

p) prevedere che i legali delle parti ove nominati siano presenti alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto, e ne sottoscrivano l'originale;

q) prevedere che l'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare venga omologato dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile;

r) prevedere che il tribunale di cui alla lettera precedente decida in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta;

s) prevedere che il primo incontro informativo tra le parti e il mediatore sia sempre gratuito. Per la determinazione dei compensi per i mediatori familiari si applichino le tariffe professionali

t) prevedere che gli avvocati e gli altri professionisti che operino in funzione di mediatori familiari debbano applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione e che gli oneri della mediazione familiare - ove non fornita gratuitamente dal servizio pubblico delle AUSL o dei comuni - vengano ripartiti tra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche, salvo diverso accordo tra le parti;

u) prevedere che la coordinazione genitoriale sia un metodo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto, ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisiona-

li; prevedere altresì il divieto al ricorso alla coordinazione genitoriale nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli artt. 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul;

v) prevedere che il coordinatore genitoriale sia un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, che eserciti una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra; psicoterapeuta; psicologo; assistente sociale avvocato; mediatore familiare;

w) prevedere che il coordinatore genitoriale debba osservare tutte le disposizioni di natura legale deontologica della rispettiva professione e che operi come terzo imparziale con il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenni relativamente all'esecuzione del piano genitoriale. La sua attività sia volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della bi-genitorialità con l'obiettivo di:

1) assistere i genitori con alto livello di conflitto nell'attuazione del piano genitoriale;

2) monitorare l'osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie;

3) salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori;

x) prevedere che lo svolgimento dell'attività di coordinazione genitoriale non dia luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave;

y) prevedere che il giudice prenda atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore. L'accordo di incarico e - per le professioni sanitarie - il consenso informato alla coordinazione genitoriale, siano essere sottoscritti dai genitori e vengano recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore;

z) prevedere che nel caso in cui non sia possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del coordinatore genitoriale sia posto a carico delle parti in modo proporzionale alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, salvo diverso accordo.»

Art. 3

3.1

MIRABELLI, CIRINNÀ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la disciplina dell'udienza di prima comparizione delle parti, di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, prevedendo al sesto comma che il giudice abbia la facoltà di concedere alle parti un unico termine di 30 giorni per il deposito di memorie istruttorie;

b) prevedere che il giudice, esaurita la trattazione e istruzione della causa, fissi l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

c) modificare la disciplina sull'ordine di esibizione delle prove alla parte o al terzo di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile prevedendo che se la parte rifiuti senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempia allo stesso, il giudice applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro cinquantamila devoluta a favore della Cassa Ammende;

d) modificare la disciplina riguardante la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione di cui all'articolo 213 del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice, quando provveda ai sensi del primo comma, fissi il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, entro il quale la pubblica amministrazione debba trasmettere le informazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego e che la violazione ingiustificata di tale termine possa costituire causa di responsabilità contabile.".

3.2

BALBONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'alinea, dopo la parola "monocratica" aggiungere "e di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo";

b) alla lettera b), punto 2), sostituire le parole "non inferiore a ottanta giorni" a "non inferiore a novanta giorni";

c) alla lettera b), dopo il punto 2), aggiungere i seguenti:

"2 bis) che l'atto introduttivo abbia i contenuti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 1, 2, 3, 4 e 6 Codice di procedura civile nonché l'avvertimento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

2 ter) che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 Codice di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163 Codice di procedura civile;

2 quater) che se il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne disponga d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione che sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

2 quinquies) che se la rinnovazione non venga eseguita, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingua a norma dell'art. 307, comma terzo, Codice di procedura civile;

2 sexies) che l'atto introduttivo sia altresì nullo se siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei nn. 3) e 4) dell'art. 163 Codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità, fissi all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda;

2 septies) che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, debba iscrivere la causa a ruolo depositando, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico, la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione";

d) alla lettera b), punto 3), aggiungere in fine: ", e che diversamente da quanto sopra, il convenuto possa costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza fissata mediante deposito nel fascicolo d'ufficio, di memoria di costituzione di cui all'art. 167 c.p.c., con la copia dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione";

e) alla lettera b), dopo il punto 5), aggiungere il seguente: "5 bis) che la mancata contestazione specifica di fatti aventi rilevanza processuale non consente di ritenerli ammessi"

f) alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: "1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta delle parti fissi l'udienza per la discussione orale della causa, oppure assegni termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica"

g) dopo la lettera c), inserire la seguente: "c bis) prevedere i casi in cui la sentenza dichiarativa e quella costitutiva, oltre a quella di condanna, possono essere provvisoriamente esecutive"

3.3

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con la seguente:

a) assicurare l'unificazione dei riti.

3.4

DAL MAS

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) assicurare l'unificazione dei riti;

b) prevedere che esaurita l'attività istruttoria ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo su concorde richiesta delle parti;»

3.5

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.6

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

3.7

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.41/1

BALBONI

All'emendamento 3.41,

1) *dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) prevedere che l'atto introduttivo abbia i contenuti di cui all'art. 163, comma 3, Dm 1, 2, 3, 4 e 6 Codice di procedura civile nonché l'avvertimento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

b-ter) prevedere che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 Codice di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163 Codice di procedura civile;

b-quater) prevedere che se il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne disponga d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione che sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

b-quinques) prevedere che se la rinnovazione non venga eseguita, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingua a norma dell'art. 307, comma terzo, Codice di procedura civile;

b-sexies) prevedere che l'atto introduttivo sia altresì nullo se siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei nn. 3) e 4) dell'art. 163 Codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità, fissi all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda;

b-septies) prevedere che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, debba iscriverla causa a ruolo depositando, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico, la

nota di iscrizione a molo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione;»;

2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c.1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta delle parti fissi l'udienza per la discussione orale della causa, oppure assegni termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica».

3.41/2

BALBONI

All'emendamento 3.41, sopprimere le lettere c) e c-quater).

3.41/19

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere la lettera «c-quater»).

Conseguentemente, sostituire la lettera «c-quinquies» con la seguente: «c-quinquies) prevedere che il giudice in prima udienza, quando ritenga che la causa possa essere immediatamente decisa, anche su una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, inviti le parti a precisare le conclusioni ed avvii la causa in decisione;».

Conseguentemente, sostituire la lettera «c-sexies» con la seguente:

«c-sexies) prevedere che il giudice, in ogni caso, ferme restando quanto al contenuto le tre memorie come previste dall'attuale articolo 183, comma sesto, ove le parti ne richiedano la concessione, possa modulare i relativi termini da un massimo di ottanta fino ad un minimo di quaranta giorni complessivi, tenuto conto delle circostanze di causa;».

3.41/3

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c).

3.41/4

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 3.41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) stabilire la riduzione del termine a comparire da assegnarsi con l'atto di citazione, sia i termini delle memorie di cui all'articolo 183, 6° comma, del codice di procedura civile;».

3.41/5

D'ANGELO

All'emendamento 3.41, capoverso «Art. 3», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «a pena di decadenza»;*

b) *sopprimere la lettera c-bis);*

c) *alla lettera c-quater), sopprimere le seguenti parole: «a pena di decadenza»;*

d) *sostituire la lettera c-quinqies) con la seguente:*

«c-quinqies) stabilire che all'udienza di prima comparizione, il giudice, quando non ritiene che la causa sia matura per la decisione, se richiesto, conceda alle parti un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e per produrre documenti ed indicare i mezzi di prova dei fatti specificamente contestati ed un ulteriore termine perentorio di venti giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per le sole indicazioni di prova contraria»;

e) *sostituire la lettera c-septies) con la seguente:*

«c-septies) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione, se richiesto assegnando, in tal caso, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;

2) al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i trenta giorni successivi;»;

6) *sopprimere le lettere c-novies), c-decies), c-undecies).*

3.41/6

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c) sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;*

b) *sopprimere la lettera c-bis);*

c) *alla lettera c-quater) sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;*

d) *alla lettera c-decies):*

1) *al numero 1), sostituire le parole: «su istanza di parte,» con le seguenti: «anche d'ufficio,» dopo le parole: «ordinanza provvisoria di accoglimento» inserire le seguenti: «, provvisoriamente esecutiva,» e sostituire le parole: «sono provati» con le seguenti: «appaiono ragionevolmente fondati»;*

2) *sopprimere il numero 3);*

e) *alla lettera c-undecies):*

1) *al numero 1), sostituire le parole: «su istanza di parte,» con le seguenti: «anche d'ufficio,»;*

2) *sopprimere il numero 3).*

3.41/7

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al capoverso «c)» sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;*
- b) *al capoverso «c-quater)» sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;*
- c) *sostituire il capoverso «c-quinquies)» con il seguente: «c-quinquies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alla lettera da c) a c-quater); modificare l'articolo 183 del codice di procedura civile assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenze delle difese svolte dal convenuto, nonché, nel corso della medesima udienza, il diritto di entrambe le parti, a pena di decadenza, di integrare, articolare e precisare i necessari conseguenti mezzi istruttori»;*
- d) *al capoverso «c-octies)» dopo la parola: «modificare» aggiungere le seguenti: «l'articolo 185 del codice di procedura civile prevedendo che il Giudice ha l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, fissando apposita udienza con l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, e».*

3.41/8

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 3.41, al capoverso lettera c), sopprimere le parole: «a pena di decadenza».

3.41/9

RICHETTI, CUCCA

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*
 - «c.1) stabilire un *dies ad quem* perentorio entro il quale il giudice debba fissare la prima udienza;
 - c.2) per i procedimenti in tema di separazioni e divorzi su ricorso congiunto, prevedere la possibilità di trattazione scritta, con dichiarazione dei coniugi autenticata dal difensore di rinunciare alla comparizione, confermare la volontà di separarsi e richiamare le conclusioni assunte in sede di presentazione del ricorso; generalizzare la possibilità di richiedere direttamente il

divorzio, senza previamente esperire la procedura di separazione personale, in modo che i due processi diventino alternativi e non consecutivi;

c.3) eliminare la collegialità nelle cause ordinarie di primo grado, riservandola esclusivamente a cause di impugnazione di una decisione già assunta da un giudice togato monocratico;»;

b) *alla lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il giudice provvede sulla domanda con ordinanza immediatamente esecutiva ed impugnabile nei termini e nelle forme dell'appello;»*

c) *alla lettera c-decies), sostituire il numero 1 con il seguente:*

«1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, dall'attore o della domanda riconvenzionale del convenuto, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese a seconda dei casi del convenuto o dell'attore appaiono manifestamente infondate»;

d) *dopo la lettera c-undecies), aggiungere le seguenti:*

«c-undecies.1) consentire all'esito dei procedimenti di interdizione e inabilitazione la nomina del tutore o del curatore direttamente ad opera del Tribunale, senza aprire la relativa procedura dinanzi al giudice tutelare, prevedendo che i tutori prestino giuramento dinanzi al cancelliere;

c-undecies.2) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda, dimezzando il termine a comparire di cui all'articolo 660 del codice di procedura civile.».

3.41/10

CUCCA

All'emendamento 3.41, la lettera c-bis) e c-decies) sono soppresse.

3.41/11

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 3.41, al capoverso lettera c-quater), sopprimere le parole: «a pena di decadenza».

3.41/12

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 3.41, capoverso «c-quinquies)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la possibilità per il giudice, laddove ricorrano gravi motivi, anche in ragione della natura e della complessità delle domande e delle eccezioni e del numero delle parti, di concedere alle parti termine per il deposito di note difensive per la modifica e la precisazione delle proprie domande, eccezioni e conclusioni e articolare mezzi di prova;».

3.41/13

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 3.41, al capoverso «c-quinquies)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, su richiesta delle parti, nei soli casi di cui all'articolo 183, comma 5, del codice di procedura civile, l'assegnazione di un termine di 30 giorni per la precisazione di domande, eccezioni e mezzi di prova e di un termine di 20 giorni per la replica a domande ed eccezioni già formulate e per l'indicazione di mezzi di prova contrari».

3.41/20

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 3.41, al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la lettera c-sexies), inserire le seguenti: «c-sexies-bis) modificare la disciplina sull'ordine di esibizione delle prove alla parte di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile prevedendo che se la parte rifiuti senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempia allo stesso, il giudice applichi una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore ad euro ventimila devoluta a favore della Cassa Ammende;

c-sexies-ter) modificare la disciplina riguardante la richiesta di informazioni alla pubblica di cui all'articolo 213 del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice, quando provveda ai sensi del primo comma, fissi il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, entro il quale la pubblica amministrazione debba trasmettere le informazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego e che la violazione

ingiustificata di tale termine comporti una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro ventimila;».

3.41/14

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 3.41, dopo il capoverso «c-sexies)», aggiungere i seguenti:

«c-sexies.1) adeguare il limite di valore di ammissibilità alla prova per testi previsto dall'articolo 2721 del codice civile;

c-sexies.2) prevedere espressamente la perentorietà dei termini previsti dall'articolo 195 del codice di procedura civile per la formulazione di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso alle parti dal consulente tecnico d'ufficio e l'inammissibilità di ulteriori deduzioni tecniche successivamente al deposito dell'elaborato definitivo, fatto salvo comprovate esigenze individuate dal giudice».

3.41/21

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 3.41,

alla lettera c-septies n. 2, sopprimere le parole da: «,) a: «conseguenza»;

lettera a) sostituire le parole da: «fino» a: «udienza» con le seguenti: «di venti giorni»;

lettera b) sostituire le parole da: «fino» a: «,)» con le seguenti: «di ulteriori trenta giorni e di successivi venti giorni», sopprimere la parola: «vi»; dopo la parola: «espressamente» aggiungere le seguenti: «a queste ultime o a entrambe»;

lettera c) sopprimere le parole da: «all'» a: «e»; sostituire la parola con le seguenti: «Il termine per il deposito della sentenza decorre dall'ultimo deposito difensivo».

3.41/22

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-novies.

3.41/15

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-decies).

3.41/16

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 3.41, sostituire la lettera c-decies) con la seguente:

«c-decies) rivedere gli articoli 178 e 308 codice procedura civile, prevedendo che l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo sia reclamabile al collegio anche nei processi in cui il tribunale decide in composizione monocratica e che del collegio non possa far parte il giudice che ha pronunciato l'ordinanza reclamata».

3.41/17

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 3.41, capoverso «c-decies)», al numero 2), sostituire le parole: «di accoglimento», con le seguenti: «che provvede sull'istanza di cui al punto 1)».

3.41/18

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 3.41, capoverso «c-decies)», dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-bis) che l'ordinanza provvisoria di accoglimento dell'istanza di cui al punto 1) costituisca titolo esecutivo;

3-bis) che, in caso di rigetto, l'istanza di cui al punto 1) sia riproponibile alle condizioni previste dall'articolo 669-septies codice procedura civile;

3-ter) che l'ordinanza che decide sull'istanza di cui al punto 1) possa essere revocata e modificata alle condizioni previste dall'articolo 669-decies codice procedura civile;».

3.41/23

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-undecies.

3.41

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione a pena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-bis) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-quinquies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quater)*, assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quinquies)*;

c-septies) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il

deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

c) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

c-octies) modificare l'art. 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

c-novies) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di cognizione";

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

c-decies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando

i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

c-undecies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l'ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

4) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1).»

3.8

DE FALCO, GRASSO

Al comma 1 lettera b) dopo la parola «cognizione» aggiungere il seguente periodo: «, eccettuati quelli elettorali e di accertamento senza istruttoria di diritti fondamentali con questioni di legittimità costituzionale in via incidentale o questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE,».

3.9

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "che l'atto introduttivo abbia" con le seguenti: "ogni atto introduttivo di un giudizio, compreso quello di impugnazione e opposizione e fatta eccezione per i giudizi ordinari dinanzi al giudice di pace, deve avere".

3.10

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola «abbia » con le seguenti: «possa avere anche».

3.11

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo la parola «ricorso» aggiungere le seguenti:

«salvo che per le controversie di cui all'art. 50-bis del codice di procedura civile».

3.12

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «che nell'atto introduttivo siano comunque indicati i documenti e i mezzi istruttori di cui si chiede l'acquisizione».

3.13

RICHETTI, CUCCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b) eliminare i numeri da 2) a 8);

- b) al comma 1, lettera c) eliminare il numero 1);
 - c) al comma 1, lettera d) eliminare i numeri 1), 2) e 4);
 - d) al comma 1, eliminare la lettera e).
-

3.14

BALBONI

Al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 2) con il seguente "2) che il giudice, entro dieci giorni dalla designazione, fissi l'udienza di prima comparizione delle parti in un termine non superiore a centoventi giorni e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura, comunque, non inferiore a ottanta giorni;"

b) al numero 6) sostituire la parola "sessanta" con la parola "trenta";

c) al numero 7) sostituire la parola "venti" con la parola "dieci" e dopo la parola "differendo" inserire le seguenti parole ", di non più di sessanta giorni;"

3.15

CUCCA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il numero 2) con il seguente: "2) che il giudice, entro dieci giorni dalla designazione, fissi l'udienza di prima comparizione delle parti in un termine non superiore a centoventi giorni e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non inferiore a ottanta giorni;"

2) al numero 6) sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni";

3) al numero 7) sostituire le parole: "venti giorni" con le seguenti: "dieci giorni" e dopo la parola: "differendo" inserire le seguenti: ", di non più di sessanta giorni,"

3.16

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole «centoventi giorni» con la seguente: «novanta giorni».

3.17

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2 - bis) prevedere che il rinvio tra un'udienza e l'altra non possa essere mai superiore a sei mesi.»

3.18

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) prevedere che gli atti depositati dalle parti siano visibili a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il deposito.»

3.19

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 3) con il seguente:

«3) che le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le chiamate in causa di terzi da parte del convenuto debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2);»

3.20

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola "quaranta" con la seguente: "venti".

3.21

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) prevedere l'applicazione dell'art. 281- *quinquies*, comma secondo, codice di procedura civile quando deve essere decisa, separatamente, una questione di merito avente carattere preliminare o questioni riferite alla giurisdizione o competenza ovvero altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio.»

3.22

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4)

3.23

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le chiamate in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2) o dell'udienza fissata dal giudice che ha autorizzato la chiamata in causa per consentire la notificazione del relativo atto al terzo nel rispetto del termine di comparizione di cui al numero 2);»

3.24

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5)

3.25

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 5) con il seguente:

«5) che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non superiore a cinque giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande e delle eccezioni, solo in quanto conseguenti alle domande e alle eccezioni proposte dalle altre parti;»

3.26

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.27

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6)

3.28

GAUDIANO

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: «all'udienza di prima comparizione, il giudice,» inserire le seguenti: «quando non ritiene che la causa sia matura per la decisione,»

3.29

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6) inserire il seguente:

«6-bis) Prevedere che il giudice possa disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio.»

3.30

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7).

3.31

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere le parole da "ovvero provveda" sino "diritto di difesa".

3.32

EVANGELISTA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere che, a seguito della proposizione delle eccezioni preliminari di rito o di merito, il Giudice deve invitare le parti a precisare le conclusioni sulle suddette questioni pregiudiziali e deve provvedere con ordinanza succintamente motivata resa fuori udienza prima di proseguire oltre nella trattazione della causa, salvo che la parte che ha proposto l'eccezione non vi rinunci espressamente all'esito delle difese dell'altra parte;

b-ter) prevedere che, nell'ipotesi in cui le eccezioni preliminari vengano accertate dal giudice come manifestamente infondate, la parte che le ha proposte venga condannata, all'esito del giudizio, a versare all'erario un importo coincidente con il contributo unificato dovuto per la controversia;

b-quater) abolire l'udienza di giuramento del consulente tecnico d'ufficio prevedendo che, a seguito del ricevimento del decreto di nomina da parte del giudice, l'accettazione dell'incarico e il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, avvengano con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. Conseguentemente, prevedere dei meccanismi di garanzia dell'integrità del contraddittorio tra le parti nei casi di astensione e di ricusazione dello stesso o di qualsiasi altro impedimento a svolgere il relativo incarico;

b-quinquies) prevedere che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni analogamente a quanto stabilito dall'articolo 221, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

b-*sexies*) prevedere che la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Conseguentemente prevedere che lo svolgimento dell'udienza avvenga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione e prevedere che la partecipazione a distanza sia comunque esclusa in relazione alle udienze civili in cui debbano essere assunte prove testimoniali.

b-*septies*) prevedere che il giudice, con il consenso preventivo delle parti, possa disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

b-*octies*) modificare l'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile, prevedendo che il Giudice d'ufficio, sino al momento della precisazione delle conclusioni, possa formulare una proposta di conciliazione che tenga conto anche delle risultanze probatorie acquisite, assegnando termine alle parti per manifestare la volontà o il rifiuto di aderirvi e, conseguentemente, prevedere una apposita disciplina di regolamentazione delle spese per la parte che non aderisca alla proposta conciliativa quando il petitum riconosciuto all'esito del giudizio coincida con il contenuto della proposta conciliativa. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione prevedere che l'esame del fascicolo e la conseguente predisposizione della bozza di proposta conciliativa siano effettuati dall'ufficio del processo;

b-*nonies*) prevedere l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore, o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio, di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, nonché l'obbligatorio rilascio in formato digitale da parte degli uffici di qualsiasi copia di atto giudiziario anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione;

b-*decies*) prevedere che la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile possa essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.».

3.33

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

3.34

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

« c) prevedere, all'articolo 202 del codice di procedura civile, che la prova testimoniale debba essere assunta preferibilmente in una sola udienza nonché modificare i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile rispettivamente da sessanta a trenta giorni e da venti a trenta giorni.

c-bis) prevedere la fase dell'impugnazione semplificata per la quale entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, le parti, qualora non vi sia stata pronuncia sul calcolo degli interessi e della svalutazione monetaria, possono impugnare la sentenza dinanzi al giudice che l'ha emessa. Prevedere che il giudice, ricevuta l'istanza, la comunichi alle altre parti concedendo loro dieci giorni per il deposito di memorie e che, entro i venti giorni successivi, il giudice depositi il provvedimento e, in caso di accoglimento, sostituisca la sentenza impugnata provvedendo, eventualmente, ad autonoma condanna di pagamento delle spese legali. Disporre, altresì, che i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado siano sospesi sino alla definizione del presente giudizio.»

3.35

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera d) premettere al numero 1) il seguente:

"0.1) prevedere una nuova collocazione nel Titolo I, del libro secondo, del codice di procedura civile, stabilendo che il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica di cui al vigente capo III- *bis* sia il procedimento ordinario e prevedere la composizione collegiale come procedimento residuale."

3.36

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole da «o, su istanza di parte» fino a «deposito di note di replica».

3.37

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.42

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.»

3.38

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) collocare nel libro secondo, Titolo I, del codice di procedura civile, il Capo I- *bis* denominato "Rito semplificato di cognizione di primo grado" all'interno del quale inserire le norme previste dagli artt. 702-*bis* e ss., del codice di procedura civile, affinché la parte che introduce il giudizio abbia la facoltà di scegliere, alternativamente, il procedimento sommario di cognizione ovvero quello ordinario. Prevedere che in caso di scelta del procedimento sommario, il giudice decida con sentenza.»

3.39

DAL MAS

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) prevedere che il principio della non contestazione dei fatti sia limitato ai fatti descritti negli atti introduttivi del giudizio al fine di evitare che la contestazione in corso di causa vanifichi il principio della semplificazione degli atti stessi, in virtù di un congruo bilanciamento tra il principio di semplificazione e il principio di non contestazione.»

3.40

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che esaurita l'attività istruttoria ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo su concorde richiesta delle parti.»

3.0.1

PILLON, PEPE, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis
(Procedimenti familiari)

Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nullità, annullamento del matrimonio, procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, decadenza della responsabilità genitoriale e adozione, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del Tribunale per i Minorenni e l'attribuzione della competenza esclusiva per tutti i procedimenti civili riguardanti la persona, le relazioni familiari e i minorenni ad un unico Giudice specializzato con attribuzione di funzioni esclusive nell'ambito dell'organizzazione degli uffici giudiziari, istituito presso ogni Tribunale Circondariale e con sezioni specializzate presso le Corti di Appello competenti per le impugnazioni di tutti i provvedimenti emessi in primo grado;

b) procedere alla revisione dei casi in cui il Tribunale provvede in composizione collegiale, secondo un criterio di riduzione della competenza collegiale alle sole ipotesi dei procedimenti "de potestate" e di adottabilità;

c) prevedere un unico rito, per tutti i procedimenti familiari, stabilendone la obbligatorietà e la esclusività e sottraendoli al rito "camerale", che assicuri:

1) il diritto di difesa e il pieno rispetto del principio del contraddittorio per tutte le parti coinvolte;

2) obbligatorietà della nomina di un curatore speciale per il minore nei procedimenti ex art. 330/333 c.c. e, in ogni caso, quando debba

essere assunto un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori e comunque in ogni caso in cui sia ravvisato conflitto di interessi tra il minore e i propri genitori, con diritto alla retribuzione a carico dello Stato;

3) la semplificazione, in funzione della speditezza, del rito unico per le relazioni familiari, con contenimento dei poteri officiosi del Giudice e struttura "bifasica", con una prima fase diretta alla assunzione dei provvedimenti provvisori e alla pronuncia della sentenza sullo "status" e fissazione della successiva fase di merito strutturata, in quanto compatibile, secondo quanto previsto per il processo di cognizione di primo grado davanti al Tribunale e affidata ad un giudice diverso;

4) nei giudizi di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento della unione civile, la possibilità di chiedere e ottenere, immediatamente all'esito della udienza presidenziale, la sentenza parziale sullo *status*;

5) coordinamento tra giudizio di separazione e di divorzio;

6) nel caso di ascolto diretto del minore, l'obbligatorietà che questo sia effettuato direttamente dal Giudice, senza facoltà di delega al CTU, agli ausiliari, ai Servizi Sociali o a un Giudice diverso da quello del procedimento;

7) la reclamabilità, ex art. 669 *terdecies* c.p.c., di tutti i provvedimenti provvisori, compresi quelli assunti alla udienza presidenziale e di modifica o revoca pronunciati nel corso del giudizio;

d) Procedere alla revisione della funzione dei Servizi Sociali e del ruolo e delle funzioni della consulenza tecnica, nell'ambito dei procedimenti familiari, secondo le seguenti linee direttive:

1) valutazione e accertamento delle capacità genitoriali e previsione della sola attività di supporto a favore del nucleo familiare al di fuori del processo e esclusione dei Servizi Sociali territoriali dello svolgimento di attività di

2) diritto per le parti all'immediato accesso a tutta la documentazione nel caso di indagini dei Servizi Sociali;

3) divieto di delegare al CTU le decisioni in ordine alla responsabilità genitoriale, alle modalità di gestione dei minori, con divieto di CTU *trasformativa* e/o con funzione di *monitoraggio*;

4) obbligo di audio e videoregistrazione delle operazioni peritali e deposito delle stesse nel fascicolo telematico.»

3.0.2

DAL MAS, CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis (Procedimenti familiari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nullità, annullamento del matrimonio, procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, decadenza della responsabilità genitoriale e adozione, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del Tribunale per i Minorenni e l'attribuzione della competenza esclusiva per tutti i procedimenti civili riguardanti la persona, le relazioni familiari e i minorenni ad un unico Giudice specializzato con attribuzione di funzioni esclusive nell'ambito dell'organizzazione degli uffici giudiziari, istituito presso ogni Tribunale Circondariale e con sezioni specializzate presso le Corti di Appello competenti per le impugnazioni di tutti i provvedimenti emessi in primo grado;

b) procedere alla revisione dei casi in cui il Tribunale provvede in composizione collegiale, secondo un criterio di riduzione della competenza collegiale alle sole ipotesi dei procedimenti "de potestate" e di adottabilità;

c) prevedere un unico rito, per tutti i procedimenti familiari, stabilendone la obbligatorietà e la esclusività e sottraendoli al rito "camerale", che assicurati:

1) il diritto di difesa e il pieno rispetto del principio del contraddittorio per tutte le parti coinvolte;

2) obbligatorietà della nomina di un curatore speciale per il minore nei procedimenti ex art. 330/333 c.c. e, in ogni caso, quando debba essere assunto un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori e comunque in ogni caso in cui sia ravvisato conflitto di interessi tra il minore e i propri genitori, con diritto alla retribuzione a carico dello Stato;

3) la semplificazione, in funzione della speditezza, del rito unico per le relazioni familiari, con contenimento dei poteri officiosi del Giudice e struttura "bifasica", con una prima fase diretta alla assunzione dei provvedimenti provvisori e alla pronuncia della sentenza sullo "status" e fissazione della successiva fase di merito strutturata, in quanto compatibile, secondo quanto previsto per il processo di cognizione di primo grado davanti al Tribunale e affidata ad un giudice diverso;

4) nei giudizi di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento della unione civile, la possibilità di

chiedere e ottenere, immediatamente all'esito della udienza presidenziale, la sentenza parziale sullo *status*;

5) coordinamento tra giudizio di separazione e di divorzio;

6) nel caso di ascolto diretto del minore, l'obbligatorietà che questo sia effettuato direttamente dal Giudice, senza facoltà di delega al CTU, agli ausiliari, ai Servizi Sociali o a un Giudice diverso da quello del procedimento;

7) la reclamabilità, ex art. 669-*terdecies* c.p.c., di tutti i provvedimenti provvisori, compresi quelli assunti alla udienza presidenziale e di modifica o revoca pronunciati nel corso del giudizio;

d) procedere alla revisione della funzione dei Servizi Sociali e del ruolo e delle funzioni della consulenza tecnica, nell'ambito dei procedimenti familiari, secondo le seguenti linee direttive:

1) esclusione dei Servizi Sociali territoriali dello svolgimento di attività di valutazione e accertamento delle capacità genitoriali e previsione della sola attività di supporto a favore del nucleo familiare al di fuori del processo;

2) diritto per le parti all'immediato accesso a tutta la documentazione nel caso di indagini dei Servizi Sociali;

3) divieto di delegare al CTU le decisioni in ordine alla responsabilità genitoriale, alle modalità di gestione dei minori, con divieto di CTU *trasformativa* e/o con funzione di *monitoraggio*;

4) obbligo di audio e videoregistrazione delle operazioni peritali e deposito delle stesse nel fascicolo telematico;

e) procedimenti *de potestate* e affidamento etero familiare. »

3.0.3

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Processo di famiglia)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ordinanza del giudice in materia di affidamento, di residenza del minore, di individuazione dei tempi di frequentazione e di riparto del mantenimento dei figli sia sempre impugnabile dalle parti con reclamo immediato alla Corte di Appello e che il reclamo debba essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppu-

re dalla ricezione della relativa notifica. Prevedere altresì che la Corte debba decidere in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;

b) prevedere che i genitori di prole minorenni o maggiorenni non autosufficiente che vogliano separarsi debbano - prima dell'udienza - partecipare ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore familiare, con le forme e nei limiti previsti dalla legge. I genitori dovranno redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall'articolo 337-ter del codice civile;

c) prevedere che in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti della coppia, il ricorso e la memoria difensiva, debbano contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall'articolo 337-ter del Codice Civile;

d) prevedere che qualora la conciliazione riesca, il presidente alleggi agli atti il verbale di conciliazione e ordini la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento; qualora la conciliazione non riesca, il presidente dovrà informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul. Se le parti non hanno figli minori o maggiorenni non autosufficienti in comune, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, darà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse dei coniugi. Nello stesso modo il presidente provvederà, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. In ogni caso, all'esito dell'udienza, nominerà il giudice istruttore e fisserà udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Contro i provvedimenti di cui sopra si potrà proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncerà in camera di consiglio. Il reclamo dovrà essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

e) prevedere che per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento sia competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convocherà le parti entro 10 giorni e adotterà i provvedimenti opportuni entro 45 giorni. Qualora uno dei genitori ricorra a comportamenti violenti nei confronti dei figli o degli altri familiari, nonché nei casi in cui il genitore compia atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o nel caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore ovvero in ogni caso ove siano riscontrate accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche

false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuterà una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale, ed emetterà le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione ovvero altre sanzioni.

g) prevedere che nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentino ricorso congiunto; prevedere che i genitori di figli minori possano indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato. Prevedere altresì che il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708 primo comma, tenterà preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, si procederà come previsto dall'articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente informerà le parti della possibilità di redigere insieme il piano genitoriale come previsto dall'art. 337-ter del codice civile, darà poi atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dal piano genitoriale ove allegato dalle parti e ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. La separazione consensuale acquisterà efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvederà in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale potranno essere modificabili a norma dell'articolo 710.»

Art. 4

4.1

DAL MAS

Sopprimere l'articolo.

4.2

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Sopprimere l'articolo.

4.3

RICHETTI, CUCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in tutte le cause ordinarie di primo grado, salvo le cause di impugnazione di una decisione già assunta da un giudice togato monocratico;

b) prevedere che tutte le attività per le quali non sia necessaria la presenza delle parti vengano svolte da remoto, ovvero con trattazione scritta attraverso deposito telematico;

c) fissare un *dies ad quem* perentorio entro il quale il Giudice debba fissare la prima udienza. Per i procedimenti in tema di separazioni e divorzi su ricorso congiunto, prevedere la possibilità di trattazione scritta, con dichiarazione dei coniugi autenticata dal difensore di rinunciare alla comparizione, confermare la volontà di separarsi e richiamare le conclusioni assunte in sede di presentazione del ricorso;

d) conservare il principio dello snellimento e celerità delle procedure, mantenendo lo schema generale del ricorso d'urgenza, all'interno del quale possono essere assorbite le cause che richiedono accertamento sommario iniziale e pronta spedizione e il ricorso per decreto ingiuntivo;

e) consentire all'esito dei procedimenti di interdizione e inabilitazione la nomina del tutore o del curatore direttamente ad opera del Tribunale, senza aprire la relativa procedura dinanzi al giudice tutelare, prevedendo che i tutori prestino giuramento dinanzi al cancelliere;

f) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda, dimezzando il termine a comparire di cui all'articolo 660 del codice di procedura civile;

g) in materia di accesso alla giustizia, introdurre agevolazioni commisurate alla fascia di reddito o di dichiarazione ISEE sulle imposte di bollo, incluso il contributo unificato e di registrazione, concedendo deducibilità fiscale totale o parziale sui restanti costi.»

4.4

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

4.6/1

BALBONI, CIRIANI

Dopo la lettera «b)» aggiungere la seguente: «c)».

4.6

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

4.5

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

4.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"4-bis (Modifiche all'articolo 366 del Codice Civile)

1. L'articolo 366 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

"1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà

genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto dalle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 cpc. In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e ss. del Codice di Procedura Civile.

3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il PM possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669 sexies cpc. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669 terdecies cpc.

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore."

Art. 5

5.1

DELL'OLIO

Sopprimere l'articolo.

5.2

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0.a) Prevedere che la cognizione del giudice di pace, per le materie ad esso attribuite, compresa quella riferita alle esecuzioni mobiliari, sia limitata ai giudizi aventi valore complessivo non superiore ai 10.000 euro.»

5.3

DAL MAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) fissare la competenza massima per valore del Giudice di pace entro gli attuali limiti salvo i casi di specifica competenza per materia già regolamentati dalle disposizioni vigenti;

5.4

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) fissare la competenza massima per valore del Giudice di pace entro gli attuali limiti salvo i casi di specifica competenza per materia già regolamentati dalle disposizioni vigenti.

5.5

DELL'OLIO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «processo» con la seguente: «procedimento».

5.6

DELL'OLIO

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «facendo salva la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione».

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b).

5.7

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.12/1

BALBONI

All'emendamento 5.12, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) modificare l'art. 10, comma 12, del D. lgs. 13 luglio 2017 n. 116, limitando la competenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative al condominio degli edifici, al risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sino al limite di valore di euro 50.000,00 e a opposizioni alle sanzioni amministrative, escluse quelle per le quali attualmente è competente il Tribunale;».

5.12/2

CUCCA

All'emendamento 5.12, dopo le parole: «Al comma 1,» sostituire le parole: «sostituire la lettera b) con la seguente» con le seguenti: «dopo la lettera b), inserire la seguente:».

Conseguentemente, dopo l'alea, sostituire la lettera «b)» con la seguente: «b-bis.»

5.12/5

DURNWALDER

All'emendamento 5.12, alla lettera b), sostituire le parole: «di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116», con le seguenti: «di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.».

5.12/3

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 5.12 sostituire le parole: «anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.» con le seguenti: «nonché a modificare le previsioni di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anticipando l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 27, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), alla data del 31 ottobre 2023.».

5.12/4

RICHETTI, CUCCA

All'emendamento 5.12, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116» aggiungere le seguenti: «, prevedendo formazione e compensi adeguati, con garanzie previdenziali ed assistenziali.».

5.12

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.»

5.8

BALBONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) modificare l'art. 10, comma 12, del D. lgs. 13 luglio 2017 n. 116, limitando la competenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative al condominio degli edifici, al risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sino al limite di valore di euro 50.000,00 e a opposizioni alle sanzioni amministrative, escluse quelle per le quali attualmente è competente il Tribunale";

5.9

LOMUTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) apportare modifiche all'articolo 7 del codice di procedura civile, prevedendo che il Giudice di pace sia competente per le cause di valore non superiore ai diecimila euro, qualunque sia la materia, compresi il procedimento monitorio e le procedure esecutive, con esclusione delle procedure esecutive immobiliari e presso terzi, dei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, dei procedimenti cautelari e del procedimento per convalida di sfratto.».

5.10

DAL MAS

Dopo la lettera b) aggiungere il seguente:

«b-bis) prevedere che il giudice di primo grado del tribunale e/o il giudice di pace quando provvede sulle istanze istruttorie proponga alle parti obbligatoriamente una ipotesi conciliativa che venga trattata in presenza davanti alle parti assistite dai propri avvocati. Preveda in caso di mancata conciliazione che il giudice di primo grado o il giudice di pace valutino la disposizione della mediazione delegata da esperirsi entro 60 giorni dal momento in cui viene disposta.»

5.0.1

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Procedimenti di istruzione preventiva)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di istruzione preventiva sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre l'articolo 692-*bis* nel codice di procedura civile che preveda che l'assunzione preventiva di una prova testimoniale possa essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 692 del codice di procedura civile, al fine di addivenire alla composizione bonaria della lite;

b) introdurre all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile un ulteriore comma che preveda che, a seguito del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, venga fissata un'udienza di comparizione personale delle parti in seno alla quale il Giudice formula una proposta conciliativa sulla base degli esiti della consulenza tecnica. A tale ultimo fine, il Giudice può disporre di rinviare l'udienza, per una sola volta ed entro un termine non superiore ai giorni venti dall'ultima udienza, per consentire alle parti di aderire alla proposta conciliativa anche a mezzo di dichiarazione sottoscritta con firma digitale depositata telematicamente entro il medesimo termine. Prevedere altresì che i verbali dell'accordo raggiunto, in udienza, costituiscano titolo esecutivo.».

Art. 6

6.20/1

BALBONI

All'emendamento 6.20, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere che la costituzione dell'appellato avvenga mediante controricorso da notificarsi all'appellante e successivo deposito nel fa-

scicolo telematico entro un termine perentorio fino a venti giorni prima della data di udienza».

6.20/7

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 6.20, sopprimere le lettere c) e n).

6.20/2

RICHETTI, CUCCA

All'emendamento 6.20, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le lettere d) ed e);*

b) *alla lettera f) numero 1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con riferimento all'ipotesi alternativa di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata per grave ed irreparabile pregiudizio, il giudice concede in ogni caso la richiesta di sospensione qualora l'istante si dichiari disposto a prestare congrua cauzione, secondo le istruzioni impartite dal consigliere istruttore nell'udienza di comparizione delle parti di cui alla lettera g), a garanzia delle obbligazioni di pagamento contenute nella sentenza;».*

c) *alla lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il consigliere istruttore ha funzione di giudice monocratico per tutte le cause con valore non superiore a 50 mila euro, mentre per le cause di valore superiore si applicano le disposizioni di cui alle lettere i) e l) del presente comma;»;*

d) *dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) prevedere che la correzione degli errori materiali della sentenza di appello si possa attivare con una semplice istanza rivolta al dirigente della cancelleria e che ciò concluda l'iter di correzione della medesima, senza un ulteriore percorso della stessa fino ad una nuova sottoscrizione del presidente del Collegio.».

6.20/8

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 6.20, sopprimere la lettera e).

6.20/3

GAUDIANO

All'emendamento 6.20, capoverso «Art. 6», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere l'abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis del codice di procedura civile»;

b) *dopo la lettera aggiungere, in fine, la seguente:*

«f-bis) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile, prevedendo che la procedura di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili possa essere esperita anche nel caso in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte dalle parti e che, in quest'ultimo caso, la proposizione del ricorso, di cui all'articolo 287 del codice di procedura civile, sospenda i termini per la proposizione dell'appello. Prevedere, altresì, che nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziare all'udienza di prima comparizione personale delle parti e trattazione, tenendo salvi gli effetti di quanto richiesto».

6.20/4

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 6.20, al capoverso «Art. 6», al comma 1:

a) *alla lettera f) sopprimere il numero 3);*

b) *sopprimere la lettera m).*

6.20/5

BALBONI

All'emendamento 6.20, al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

6.20/6

CUCCA

All'emendamento 6.20, capoverso «Art. 6», comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

6.20/9

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 6.20, sopprimere la lettera m).

6.20

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che nell'atto di citazione le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui all'articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile sono esposte in modo chiaro e specifico;

d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto prevede l'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;

2) che l'istanza di cui al numero 1) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) che, qualora l'istanza è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;

h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

i) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del co-

dice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio e prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall'articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto stabilito dal primo comma della medesima disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono espone in modo sintetico e specifico.».

6.1

RICHETTI, CUCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6
(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione degli articoli 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* del codice di procedura civile;

b) prevedere la presenza di un giudice monocratico in appello per le controversie di valore fino a 20 mila euro. ».

6.2

DAL MAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'articolo 348 del codice di procedura civile e il provvedimento che dichiara l'estinzione siano resi con ordinanza;

b) prevedere l'abrogazione degli articoli 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* del codice di procedura civile nonché dell'articolo 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

c) prevedere che dopo la prima udienza ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo ove venga svolta o rinnovata l'attività istruttoria o su concorde richiesta delle parti.

d) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza, consistente, quanto alle sentenze di condanna, al pagamento di una somma di denaro, in gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;

2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) che, in caso di riproposizione dell'istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta sia condannata con ordinanza non impugnabile alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte.»

6.3

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: nonché dell'articolo 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: e) prevedere che dopo la prima udienza ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo ove venga svolta o rinnovata l'attività istruttoria o su concorde richiesta delle parti;

d) alla lettera f) sopprimere il numero 4).

6.4

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il ricorso» con le seguenti: «che anche il ricorso possa essere impiegato».

6.5

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) modificare il primo comma dell'art. 350 del codice di procedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla Corte di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia superiore a euro 260.000 o indeterminabile ma comunque superiore a euro 260.000, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori. Prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale, che l'appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico.»

6.6

BALBONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "prevedere un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'ap-

pellato" *con le seguenti*: "prevedere che la costituzione dell'appellato avvenga mediante controricorso da notificarsi all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico entro un termine perentorio fino a venti giorni prima della data di udienza".

6.7

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione e per la trattazione, il giudice istruttore, qualora ritenga che la causa sia matura per la decisione, senza ulteriore assunzione di prova, possa rimettere le parti dinanzi al Collegio, con ordinanza reclamabile entro dieci giorni; alla stessa udienza, qualora debba essere definita separatamente una questione preliminare, dirimente rispetto alla definizione del giudizio, prevedere che il giudice istruttore possa rimettere le parti dinanzi al Collegio. Disporre, altresì, che il giudice istruttore, in analogia con il processo del lavoro, possa ordinare, d'ufficio, l'ammissione di ogni mezzo di prova, fatta eccezione del giuramento decisorio.»

6.8

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che le parti, con richiesta congiunta da inviare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, possano richiedere di non presenziare, fatti salvi gli effetti di quanto richiesto.»

6.9

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

6.10

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che dopo la prima udienza ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo ove venga svolta o rinnovata l'attività istruttoria o su concorde richiesta delle parti.»

6.11

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) prevedere che all'udienza di cui all'articolo 351 del codice di procedura civile il giudice provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile.»

6.12

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

6.13

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore, il quale provvede anche a istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile.»

6.14

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

6.15

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

6.16

MAIORINO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

"a) alla lettera f), numero 3):

1) sostituire le parole: «sia condannata» con le seguenti: «possa essere condannata»;

2) sostituire le parole: «prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte» con le seguenti: «già precedentemente comminata ai sensi dell'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, aumentata della metà»;

b) dopo la lettera f) aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile, prevedendo che la procedura di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili possa essere esperita anche nel caso in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte dalle parti e che, in quest'ultimo caso, la proposizione del ricorso, di cui all'articolo 287 del codice di procedura civile, sospenda i termini per la proposizione dell'appello. Prevedere, altresì, che nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziare all'udienza di prima comparizione personale delle parti e trattazione, tenendo salvi gli effetti di quanto richiesto»."

6.17

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole "elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte" con le seguenti "non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 1.000".

6.18

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

" 3-bis) quanto al processo del lavoro, prevedere all'art. 431, settimo comma, del codice di procedura civile, che l'importo di euro 10.000 sia ridotto a euro 1.000."

6.19

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«f-bis) che in grado di appello, ove il giudice ritenga di poter interamente confermare le motivazioni esposte nella sentenza di primo grado, può ad esse fare riferimento richiamandone i tratti essenziali.»

6.0.2/4

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 6.0.2, sopprimere la lettera e) n. 3.

6.0.2/1

D'ANGELO

All'emendamento 6.0.2, capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

«f-bis) prevedere che il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati debba avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

f-ter) prevedere, conseguentemente, che gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, siano assolti con sistemi telematici di pagamento»;

b) *sopprimere la lettera g).*

6.0.2/5

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 6.0.2, sopprimere la lettera g).

6.0.2/2

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 6.0.2, dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del pro-

cesso svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;

d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione fino ad un massimo di giorni novanta che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte;

e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;

f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma.».

6.0.2/6

LE RELATRICI

Dopo l'articolo 6-bis inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ricorsi, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

b. prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

c. prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;

d. prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione fino ad un massimo di giorni novanta che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte;

e. prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;

f. operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei criteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma.».

6.0.2/3

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 6.0.2, dopo il capoverso «Art. 6-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura-il

numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerale disciplinati dall'articolo 380-bis e dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-bis del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con onere della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenta gravi difficoltà interpretative;

c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellamente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.».

Conseguentemente all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «presente legge» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*,»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.1

GAUDIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*.

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di proce-

dimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati debba avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

b) prevedere, conseguentemente, che gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, siano assolti con sistemi telematici di pagamento.».

Art. 7

7.1/1

ROMANO

All'emendamento 7.1, capoverso «Art. 7», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:», con le seguenti: «controversie di lavoro e previdenza sociale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: unificare e semplificare le procedure conciliative e arbitrali da espletarsi in sede sindacale, nonché»;*

b) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) superare i contrasti giurisprudenziali e di prassi con riferimento alla sussistenza di un duplice regime di conciliazioni da svolgersi in sede sindacale, ossia, quelle indicate dall'articolo 411 del codice di procedura civile, rispetto alle quali non sono richieste particolari condizioni ai fini della efficacia dei verbali ai sensi dell'articolo 2113, ultimo comma, del codice civile, e quelle indicate dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, che possono essere svolte presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

7.1/3

LOMUTI

All'emendamento 7.1, capoverso «Art. 7», al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) stabilire l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con conseguente superamento dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

7.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.7

(Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.»

7.0.1

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

(Azioni popolari e di accertamento dei diritti costituzionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo che provvede all'abrogazione del procedimento sommario di cognizione è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire che le controversie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e tutte le altre nelle quali si richieda meramente l'accertamento di un diritto elettorale o pubblico, il requisito dell'interesse di cui all'articolo 100 del codice di procedura civile sia soddisfatto esclusivamente dal possesso della cittadinanza italiana;

b) stabilire il carattere prioritario della trattazione delle cause di cui alla lettera a) e dettare l'opportuna disciplina transitoria;

c) escludere la condanna alle spese a carico dell'attore, quando nelle cause di cui alla lettera a) si costituisca a resistere l'Avvocatura dello Stato."

7.0.2

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo7-bis

(Controversie in materia di lavoro)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le udienze dinanzi al giudice del lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

b) prevedere che la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice del lavoro di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell'interessato o su disposizione del giudice con il consenso preventivo delle parti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Conseguentemente, prevedere che lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con

modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione nonché prevedere che la partecipazione a distanza sia comunque esclusa in relazione alle udienze civili in cui debbano essere assunte prove testimoniali;

c) prevedere l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore, o del dipendente di cui si avvale la Pubblica Amministrazione per stare in giudizio, di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, nonché l'obbligatorio rilascio in formato digitale da parte degli uffici di qualsiasi copia di atto giudiziario con riguardo a tali controversie.».

Art. 8

8.34/1

GAUDIANO

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere la lettera a).

8.34/2

RICHETTI, CUCCA

All'emendamento 8.34, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che il creditore, entro dieci giorni dall'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi ovvero comunichi a mezzo PEC al debitore e al terzo l'avviso di non avvenuta iscrizione a ruolo;».

8.34/3

PIARULLI

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nell'ambito del processo di esecuzione per consegna o rilascio, abolire il preavviso di rilascio di bene immobile di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile, prevedendo che il giorno e l'ora dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario sia indicato in calce all'atto di precetto, di cui

all'articolo 605 del codice di procedura civile, e che il primo atto dell'esecuzione coincida con il primo atto di accesso presso il bene immobile da parte dell'ufficiale giudiziario».

8.34/4

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) prevedere che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile nei modi e nei tempi previsti da tale articolo;»;

b) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;»;

c) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;»;

d) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere che il professionista delegato predisponga il decreto di trasferimento contestualmente all'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e, trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di trasferimento in un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del fascicolo;»;

e) *alla lettera h) dopo le parole: «per l'audizione», inserire le seguenti: «non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere che la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;»;*

f) *dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

«l-bis) nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sull'infruttuosità dell'espropriazione forzata di cui all'articolo 164-bis, prevedere che il giudice debba sentire anche i creditori della procedura prima di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo;

l-ter) nella sospensione per opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 624 del codice di procedura civile prevedere che, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia sospeso il processo, le attività prodromiche alla vendita possano proseguire su istanza del creditore e previa prestazione di una cauzione per le spese processuali. Qualora l'opposizione sia accolta, le spese rimangono a carico del creditore richiedente; in caso di rigetto dell'opposizione, la vendita ha luogo, le spese sono a carico di chi ha subito l'esecuzione e il creditore ha diritto di ripeterle con prelazione sul ricavato».

8.34/5

LOMUTI, PESCO

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere la lettera e).

8.34/6

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.»;

b) *dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere che la vendita dei beni pignorati abbia sempre luogo in via telematica con modalità esclusiva o mista;».

8.34/7

LOMUTI, PESCO

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», comma 1, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «al più tardi nel» con le seguenti: «dal»;*

b) *sostituire le parole*: «al momento dell'aggiudicazione» *con le seguenti*: «al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento».

8.34/12

PESCO

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8» al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e) sostituire le parole*: «al momento dell'aggiudicazione, ferma restando» *con le seguenti*: «al momento del trasferimento. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza. Resta ferma» *e dopo le parole*: «in uno stato di buona conservazione» *inserire le seguenti*: «per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare.»;

b) *alla lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il terzo esperimento attuato nel corso del periodo annuale è effettuato senza automatico ribasso.»;

c) *alla lettera i), numero 1) dopo le parole*: «per un prezzo non inferiore» *inserire le seguenti*: «al 75 per cento del.»;

d) *dopo la lettera i) inserire la seguente*: «i-bis) prevedere la possibilità per il debitore esecutato di proporre, fino all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, un'istanza di sospensione delle attività esecutive per un periodo compreso tra i 90 e i 120 giorni, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di predisporre un piano volto alla vendita volontaria del bene, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»;

e) *dopo la lettera l) aggiungere, in fine, la seguente*: «l-bis) prevedere, nell'ambito del pronunciamento del decreto di trasferimento, l'obbligo da parte del giudice di sospendere la vendita nei casi in cui ritiene che il prezzo offerto, relativamente al bene espropriato, sia notevolmente inferiore a quello giusto.».

8.34/8

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 8.34 sopprimere la lettera f).

8.34/9

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 8.34, al capoverso «Art. 8», comma 1, sopprimere la lettera f).

8.34/10

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 8.34, al capoverso «Art. 8», comma 1, alla lettera f) sostituire le parole: «tre esperimenti di vendita» con le seguenti: «due esperimenti di vendita».

8.34/11

PESCO, MIRABELLI, EVANGELISTA

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, infine, le seguenti:

«l-bis) al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, così come disposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedere l'inserimento tra i soggetti obbligati, di cui all'articolo 3 del richiamato decreto legislativo, dei professionisti delegati nominati dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, nonché dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali nominati dal tribunale nelle procedure concorsuali;

l-ter) prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applichino anche agli aggiudicatari;

l-quater) stabilire che, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il giudice dell'esecuzione debba attestare l'avvenuta acquisizione da parte del delegato alla vendita della documentazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

l-quinquies) prevedere che nell'ambito delle procedure di vendita la cauzione debba essere restituita con le stesse modalità con le quali è stata prestata e versata nel medesimo conto corrente utilizzato nella prestazione della stessa;

l-sexies) istituire presso il Ministero della giustizia, la "Banca dati per le aste giudiziarie" contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale".».

8.34

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

d) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia

non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

h) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per

centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

1) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

8.1

D'ANGELO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) nell'ambito del processo di esecuzione per consegna o rilascio, abolire il preavviso di rilascio di bene immobile di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile, prevedendo che il giorno e l'ora dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario sia indicato in calce all'atto di precetto, di cui all'articolo 605 del codice di procedura civile, nelle forme di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile e che il primo atto dell'esecuzione per consegna e rilascio coincida con il primo atto di accesso presso il bene immobile da parte dell'ufficiale giudiziario».

8.2

BALBONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), punto 1), aggiungere in fine: "a spese e cura del debitore".

8.3

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.4

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0.a) prevedere che gli atti di transazione intervenuti tra le parti, assistite dal difensore, e dai quali risulti in modo espresso e non equivoco la volontà di conferirgli efficacia esecutiva costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art.

474 c.p.c. Disporre che non costituiscono titolo esecutivo gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale salvo il caso in cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.»

8.5

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) che il creditore, entro dieci giorni dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi ovvero comunichi a mezzo PEC al debitore e al terzo l'avviso di non avvenuta iscrizione a ruolo;"

8.6

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

8.7

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1 lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: "3-bis) che il creditore notifichi l'ordinanza di assegnazione delle somme anche al terzo che ha presentato dichiarazione negativa."

8.8

GAUDIANO

Al comma 1 lett.a), aggiungere il seguente numero: «3-bis) che il creditore notifichi l'ordinanza di assegnazione delle somme anche al terzo che ha presentato dichiarazione negativa.»

8.9

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) che il debitore possa chiedere in qualsiasi momento l'assegnazione dei beni pignorati e che tale istanza debba essere accolta dal giudice.

8.10

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera b), numero 1) aggiungere in fine: "come determinato dall'esperto nella relazione di stima ovvero, se diverso, con l'accordo di tutti i creditori".

8.11

D'ANGELO

Al comma 1, lett. b), apportare le seguenti modificazioni:

" 1) dopo il numero 4) inserire i seguenti:

«4-bis) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori non aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo l'impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;

4-ter) che, in caso di opposizione dei creditori aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato, se il valore dell'immobile è stato già determinato dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569 del codice di procedura civile il giudice rigetta l'istanza di vendita. Se l'esperto non è stato ancora nominato o, se nominato, non ha ancora depositato la relazione di stima, il giudice dell'esecuzione nomina l'esperto per la determinazione del valore dell'immobile o invita l'esperto già nominato a depositare la relazione di stima. A seguito del deposito della relazione di stima vengono di nuovo sentiti i creditori aventi un diritto di prelazione e, in caso di loro dissenso, il debitore entro trenta giorni dal deposito di detta relazione potrà formulare una nuova istanza per un prezzo superiore a quello precedentemente offerto. Se i creditori aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato si oppongono anche alla nuova istanza, il giudice la rigetta e provvede ai sensi

dell'articolo 569 del codice di procedura civile. In mancanza di una nuova istanza del debitore il giudice provvede ai sensi dell'art. 569 del codice di procedura civile;

- 2) sopprimere il numero 6);
- 3) aggiungere, in fine, il seguente numero:

9-bis) che, con riferimento al progetto di distribuzione delle somme ricavate:

a) l'udienza per l'audizione dei creditori di cui all'art. 596, comma 1 del codice di procedura civile debba tenersi non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;

b) la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;

c) il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un termine non superiore a trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione."

8.12

BALBONI

Al comma 1, lett. b), numero 5) sostituire la parola "novanta" con la parola "centoventi" e dopo le parole "il prezzo deve essere" aggiungere infine la seguente "integralmente".

8.13

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

8.14

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6 con i seguenti:

"6-bis) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori non aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato, nei casi in cui ritenga che dalla vendita con modalità competitive

non deriverebbe un importo maggiore, garantendo in tal caso l'impugnabilità del provvedimento autorizzatorio;"

6-ter) che, in caso di opposizione dei creditori aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato, qualora il valore dell'immobile sia stato già determinato dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile il giudice rigetti l'istanza di vendita,

6-quater) che il giudice dell'esecuzione qualora l'esperto di cui al numero 6-ter) non sia stato ancora nominato o, se nominato, non abbia ancora depositato la relazione di stima, nomini l'esperto per la determinazione del valore dell'immobile o inviti l'esperto già nominato a depositare la relazione di stima;

6-quinques) che a seguito del deposito della relazione di stima di cui al numero 6-quater) vengano nuovamente sentiti i creditori aventi un diritto di prelazione e, in caso di loro dissenso, il debitore entro trenta giorni dal deposito di detta relazione possa formulare una nuova istanza per un prezzo superiore a quello precedentemente offerto e che, qualora i creditori aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato si oppongano nuovamente, il giudice dell'esecuzione provveda al rigetto dell'istanza e autorizzi la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile;

6-sexies) che in mancanza della una nuova istanza del debitore di cui al numero 6-quinques) il giudice provveda ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile;"

8.15

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera b), numero 8) sostituire la parola: "o" con la seguente: "e".

8.16

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 8), aggiungere in fine le seguenti parole: "e pronunci la perdita della cauzione, che viene acquisita dalla procedura;"

b) dopo il numero 9) inserire i seguenti:

"9-bis) che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile sia nominato dal giudice dell'esecuzione contestualmente alla nomina

dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile al momento della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e che sia scelto tra soggetti che possano garantire un'elevata professionalità;"

9-ter) che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile nei modi e nei tempi previsti da tale articolo;"

9-quater) che il custode collabori con l'esperto al controllo della completezza della documentazione da allegare all'istanza di vendita;

9-quater) che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;

9-quinquies) che, nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sull'infruttuosità dell'espropriazione forzata di cui all'articolo 164-bis, il giudice debba sentire anche i creditori della procedura prima di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo."

8.17

BALBONI

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9-bis)che, con riferimento alla delega delle operazioni di vendita di cui all'art. 591-bis c.p.c.:

a) il giudice dell'esecuzione assegni al professionista delegato un congruo termine per il compimento delle operazioni delegate, con l'indicazione degli esperimenti di vendita da effettuare nel periodo di tempo indicato;

b) il professionista delegato predisponga il decreto di trasferimento contestualmente all'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e, trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di trasferimento in un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del fascicolo;

c) tra le attività delegate al professionista sia inserita esplicitamente anche l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione; se le parti sollevano contestazioni, il professionista delegato le rimette alla decisione del giudice dell'esecuzione;

d) il professionista delegato provveda, entro non oltre trenta giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento, alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'esple-

tamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento;"

8.18

BALBONI

Ritirato

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9 bis) che, in riforma dell'art. 560 c.p.c.:

a) il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione;

b) il giudice dell'esecuzione al momento dell'emanazione dell'ordinanza di autorizzazione della vendita dispone, con provvedimento non impugnabile, l'immediata liberazione dell'immobile pignorato quando lo stesso è occupato dal debitore o da soggetto privo di titolo opponibile, ovvero, in tutti gli altri casi, quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile;

c) il provvedimento di liberazione dell'immobile è sempre attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 c.p.c. e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il custode può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 c.p.c.;

d) quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione;

e) il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569 c.p.c., stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante

il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

8.19

BALBONI

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9 bis)che, con riferimento al progetto di distribuzione delle somme ricavate:

a) l'udienza per l'audizione dei creditori di cui all'art. 596, comma 1, c.p.c. debba tenersi non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;

b) la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;

c) il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un termine non superiore a trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione."

8.20

BALBONI

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9-bis)che il custode di cui all'art. 559 c.p.c. sia nominato dal giudice dell'esecuzione contestualmente alla nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 569 c.p.c. al momento della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e che sia scelto tra soggetti che possano garantire un'elevata professionalità."

8.21

BALBONI

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9 bis. che il custode di cui all'art. 559 c.p.c. collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'art. 569 c.p.c. al controllo della completezza della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c.;"

8.22

BALBONI

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9-bis) che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati"

8.23

DAL MAS, CALIENDO

Alla lettera b, dopo il numero 9), inserire i seguenti:

"9-bis) che ai procedimenti di espropriazione immobiliare non si applichi la sospensione feriale dei termini processuali;

9-ter) che il decreto di cui all'art. 586 c.p.c. venga adottato entro un termine non superiore ai 60 giorni;

9- quater) che l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 592 c.p.c. possa essere affidata anche a una società di servicing iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB."

8.24

DAL MAS

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

9-bis) che si predisponga un elenco pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'ordine degli avvocati di chi ha dato la propria disponibilità a svolgere il ruolo di delegato alle vendite nonché a fianco di ogni nome il numero degli

incarichi ricevuti e il valore dei medesimi; che nell'attribuzione degli incarichi sia rispettato il principio di rotazione.»

8.25

DAL MAS, CALIENDO

All'art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere, alla fine, il seguente:

9-bis) che sia riformulato l'art. 560 del codice di procedura civile escludendo il diritto ora riconosciuto al debitore esecutato di occupare l'immobile pignorato durante tutto il periodo di durata dell'esecuzione fino alla pronuncia del decreto di trasferimento».

8.26

DAL MAS, CALIENDO

All'art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere, alla fine, il seguente:

«9-bis) che alle spese condominiali che maturino durante il processo esecutivo sia riconosciuta natura di spese proprie dell'esecuzione o, comunque, di spese da pagarsi in prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile esecutato.»

8.27

BALBONI

All'art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9-bis) che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui all'art. 567 c.p.c. nei modi e nei tempi previsti da tale articolo".

8.28

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) nella delega delle operazioni di vendita prevedere:

1) che il giudice dell'esecuzione assegni al professionista delegato un congruo termine per il compimento delle operazioni delegate, con l'indicazione degli esperimenti di vendita da effettuare nel periodo di tempo indicato;

2) che il professionista delegato predisponga il decreto di trasferimento contestualmente all'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e, trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di trasferimento in un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del fascicolo;

3) che tra le attività delegate al professionista sia inserita esplicitamente anche l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione e in caso le parti sollevino contestazioni, il professionista delegato rinvii alla decisione del giudice dell'esecuzione;

4) che il professionista delegato provveda, entro non oltre trenta giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento, alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento»

8.29

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) con riferimento al progetto di distribuzione delle somme ricavate prevedere:

1) che l'udienza per l'audizione dei creditori di cui all'art. 596, comma 1, del codice di procedura civile debba tenersi non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;

2) che la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;

3) che il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un termine non superiore a trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione;»

8.30

BALBONI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"*b-bis*) nella sospensione per opposizione all'esecuzione di cui all'art. 624 c.p.c. prevedere che, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia sospeso il processo, le attività prodromiche alla vendita possano proseguire su istanza del creditore e previa prestazione di una cauzione per le spese processuali. Qualora l'opposizione sia accolta, le spese rimangono a carico del creditore richiedente; in caso di rigetto dell'opposizione, la vendita ha luogo, le spese sono a carico di chi ha subito l'esecuzione e il creditore ha diritto di ripeterle con prelazione sul ricavato."

8.31

DURNWALDER, STEGER

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) in relazione al titolo esecutivo ed al precetto, prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, il termine rimanga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*.».

8.32

DELL'OLIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) prevedere l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta anche alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.».

8.33

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) nella sospensione per opposizione all'esecuzione prevedere:

1) che, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia sospeso il processo, le attività prodromiche alla vendita possano proseguire su istanza del creditore e previa prestazione di una cauzione per le spese processuali;

2) che in caso l'opposizione sia accolta le spese rimangano a carico del creditore richiedente, in caso di rigetto le spese siano a carico di chi ha subito l'esecuzione e il creditore abbia il diritto di ripeterle con prelazione sul ricavato."

8.0.1

BALBONI

Dopo l'art. 8 inserire il seguente:

Art. "8-bis (Decreto ingiuntivo e istanza di ingiunzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del decreto ingiuntivo e dell'istanza di ingiunzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rendere obbligatoria la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, anche nell'ipotesi in cui l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

b) prevedere che l'opposizione al decreto ingiuntivo fondata su vizi procedurali impedisce la concessione dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate solo quando i vizi procedurali non siano manifestamente infondati;

c) prevedere che il disconoscimento della scrittura privata, che impedisce la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza di cui all'art. 186-ter c.p.c., debba essere non manifestamente infondato e comunque documentato da una perizia grafologica di parte."

8.0.2

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8 - bis

(Ulteriori modifiche al processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria sia fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio ai sensi dell'articolo 27 del codice di procedura civile e che l'eventuale giudizio di merito si svolga dinanzi al medesimo giudice competente per l'opposizione;

b) prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.».

8.0.3

MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Controversie in materia di famiglia e minori)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche in materia di controversieriguardanti famiglia e i minori sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre norme volte alla unificazione delle competenze e dei riti prevedendo che in primo grado la competenza sia del Tribunale;

b) prevedere una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti;

c) prevedere l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché disciplinare il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

d) provvedere all'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia

di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.»

Art. 9

9.1

RICHETTI, CUCCA

Sopprimere l'articolo 9.

9.3/1

EVANGELISTA

All'emendamento 9.3, capoverso «Art. 9», al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.3/2

RONZULLI

All'emendamento 9.3, al capoverso «Art. 9», al comma 1, lett b) dopo le parole: «ai notai» inserire le seguenti: «agli avvocati».

9.3/4

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 9.3, comma 1, lettera b) dopo le parole: «ai notai» inserire la seguente: «avvocati».

9.3/3

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 9.3, dopo il capoverso «Art. 9» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera *a)* il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera *c)*;

c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera *a)*, nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1 a 6 della lettera *a)* siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti qui di seguito indicati:

1) regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle lettere *a)*, *c)* e *e)* siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi;

g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alla lettera *a)*, *c)* ed *e)* siano impugnabili innanzi alla corte di Cassazione;

h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da *a)* a *g)* si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale».

9.3/5

LE RELATRICI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla compe-

tenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

b. prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera *a*) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera *c*);

c. prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera *a*), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1 a 6 della lettera *a*) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d. prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e. prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti qui di seguito indicati:

1. regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2. regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (*rifusione*);

3. regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

f. prevedere che i ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle lettere *a*), *c*) e *e*) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi;

g. prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alla lettera *a*), *c*) ed *e*) siano impugnabili innanzi alla corte di Cassazione;

h. prevedere che i criteri di cui alle lettere da *a*) a *g*) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione stra-

niera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.

9.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.».

9.2

DAL MAS, CALIENDO

All'art. 9, comma 1, sopprimere le seguenti parole:

«o la buona amministrazione di cose comuni».

9.0.1

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di scioglimento del matrimonio sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: introdurre modifiche all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che prevedono che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può, altresì, essere domandato da entrambi i coniugi anche in assenza di separazione legale in assenza di prole di minore età o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, nonché sia domandata anche da uno solo dei coniugi, ed anche in presenza di prole di minore età o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ricorrendo circostanze oggettive tali da impedire il mantenimento o la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi o la riconciliazione tra gli stessi o tali da recare grave pregiudizio all'integrità fisica e psichica dell'altro coniuge o all'educazione della prole.».

Art. 10

10.1

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Sopprimere l'articolo.

10.2

DAL MAS

Sopprimere l'articolo.

10.17/2

CUCCA

All'emendamento 10.17, sopprimere l'emendamento.

10.17/1

CUCCA

All'emendamento 10.17, sostituire le parole: «sopprimere l'articolo» con le seguenti: «sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10. - (Giudizio di scioglimento delle comunioni) - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del giudizio di scioglimento delle comunioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, fatti salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-bis del codice di procedura civile, la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi a un notaio o a un avvocato, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione e, acquisita quest'ultima, esperisca il tentativo di conciliazione e rimettendo ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione dei compensi da riconoscere al professionista per l'espletamento di tale procedimento;

b) prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il professionista di cui alla lettera a) predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;

c) prevedere che la parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda, sia tenuta al deposito della relazione di cui alla lettera b), nonché della documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari;

d) stabilire che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari;

e) prevedere che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi di contumacia di una delle parti ovvero di più di esse, disponga, con ordinanza non revocabile e assoggettabile solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria, lo scioglimento della comunione e ne statuisca sulle spese;

f) stabilire che, in presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio medesimo sia definito con sentenza che decida anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di tutti o alcuni di essi, e statuisca sulle spese;

g) prevedere che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza di cui alla lettera *e)*, o del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla lettera *f)*, il giudice deleghi le operazioni di divisione ad un professionista, individuandolo, ove possibile, nel medesimo innanzi al quale si è celebrata la fase di cui alla lettera *a)*, provvedendo contestualmente alla nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

h) prevedere che il soggetto individuato ai sensi della lettera *h)* possa procedere alla vendita dei beni mobili e immobili secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice;

i) prevedere che l'istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del totale;

l) prevedere che tutte le contestazioni insorte durante le operazioni siano decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le forme di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

m) prevedere che il professionista predisponga un progetto di divisione, comunicandolo a tutti i litisconsorti necessari, anche se contumaci, unitamente all'indicazione di luogo, giorno e ora per la discussione del progetto;

n) prevedere che, in assenza di contestazioni da parte dei condividenti, nonché in caso di raggiungimento di accordo tra gli stessi condividenti per la modifica del progetto medesimo, il professionista, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e questi, verificata la regolarità delle operazioni e l'assenza di contestazioni, dichiari il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile;

o) prevedere che, in presenza di contestazioni, il professionista trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e che questi, previa estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza dei medesimi, definisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese della fase delle operazioni di divisione."».

10.17

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

10.3

PIARULLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole: «scioglimento delle comunioni» inserire la seguente: «immobiliari»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-*bis* del codice di procedura civile, ferma l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, il cui verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente, l'eventuale successivo giudizio di scioglimento delle comunioni sia preceduto da un'istanza della parte più diligente al Presidente del Tribunale competente per territorio, affinché nell'ambito delle sue competenze di volontaria giurisdizione designi un notaio o un avvocato iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni attuative del codice di procedura civile ed avente sede nel circondario;»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che il professionista notaio o avvocato di cui alla lettera a) indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione, acquisita la quale predisponga, anche avvalendosi di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, chiedendone la nomina al Presidente del Tribunale, una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della eventualmente ancora carente documentazione, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;»

d) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del verbale attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;»

e) alla lettera e) dopo le parole: «prevedere che il giudice» inserire le seguenti: «nel contraddittorio di tutte le parti e»;

f) alla lettera f) dopo le parole: «diritto alla divisione» inserire le seguenti: «ovvero in caso di contumacia di una o più parti.»;

g) alla lettera g) aggiungere infine le seguenti parole: «individuandolo, ove possibile, nel medesimo di cui si sia già avvalso il professionista nell'ipotesi di cui alla lettera b)»;

h) alla lettera h) sopprimere le parole: «mobili e».

10.4

MIRABELLI, CIRINNÀ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) dopo la parola «comunioni» inserire la seguente: « immobiliari» e dopo le parole « 791-bis del codice di procedura civile» inserire le seguenti: « ferma l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il cui verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente, l'eventuale successivo»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente: « b) prevedere che il professionista notaio o avvocato di cui alla lettera a) indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione, acquisita la quale predisponga, anche avvalendosi di un esperto ai sensi dell'art 194 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, chiedendone la nomina al Presidente del Tribunale, una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;»;*

c) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del verbale attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.»;*

d) *alla lettera e) dopo le parole «il giudice,» inserire le seguenti: «nel contraddittorio di tutte le parti e»;*

e) *alla lettera f) dopo le parole «alla divisione» inserire le seguenti: «ovvero in caso di contumacia di una o più parti,»;*

10.5

GAUDIANO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-*bis* del codice di procedura civile, ferma l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, il giudizio di scioglimento delle comunioni sia preceduto da un'istanza della parte più diligente al Presidente del Tribunale competente per territorio, affinché nell'ambito delle sue competenze di volontaria giurisdizione designi un notaio o un avvocato iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed aventi sede nel circondario;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che il professionista di cui alla lettera a) indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione, acquisita la quale predisponga, anche avvalendosi di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, chiedendone la nomina al Presidente del Tribunale, una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;»;

c) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del verbale attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, corredato della documentazione prodotta in mediazione e dell'eventuale proposta con la relativa consulenza dell'esperto nominato dal mediatore;».

10.6

CUCCA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-*bis* del codice di procedura civile e ferma restando l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudizio di scioglimento delle comunioni sia preceduto da un'istanza della parte più diligente al Presidente del Tribunale competente per territorio, affinché, nell'ambito delle sue competenze di volontaria giurisdizione, designi un notaio o un avvocato iscritti nell'elenco di cui all'artico-

lo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed aventi sede nel circondario;»

2) Alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "e del verbale attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, corredato della documentazione prodotta in mediazione e dell'eventuale proposta con la relativa consulenza dell'esperto nominato dal mediatore".

10.7

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «procedimento di mediazione,» inserire le seguenti: « o di negoziazione assistita,».

10.8

DAL MAS

Al comma 1 lettera a) dopo le parole «mediazione, », aggiungere le seguenti: «o di negoziazione assistita,»

10.9

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ferma restando la necessità che, ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo e le parti, con l'accordo, concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la relativa sottoscrizione debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;»

10.10

GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la necessità che, ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo e le parti, con l'accordo, concludano uno dei contratti o compiano uno degli

atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;».

10.11

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente paragrafo: "nel caso di beni immobili, l'attore deve produrre con l'atto introduttivo l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili oggetto di divisione effettuate nei venti anni anteriori alla notifica dell'atto introduttivo; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;".

10.12

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: "una o più parti," inserire le seguenti: "preventivamente decidendo anche in ordine alla comoda divisibilità o meno dei beni,".

10.13

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera f) dopo le parole "sul diritto alla divisione" aggiungere le seguenti: "o sulla divisibilità del bene,".

10.14

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: "un professionista," con le seguenti: "un notaio o ad un avvocato,".

10.15

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: "il professionista possa" inserire le seguenti: ", nel caso in cui sia accertata la non comoda divisibilità del bene o nel caso vi sia una domanda congiunta di tutti i conviventi,".

10.16

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Art. 11

11.1

RICHETTI, CUCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina dell'arbitrato per le controversie societarie ed in particolare nella impugnazione delle delibere assembleari, di approvazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risolvere la controversia innanzi ad un arbitro all'esito del tentativo obbligatorio di conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l'insuccesso della mediazione stessa;

b) prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all'arbitrato ed al difensore;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle controversie di cui sopra, ai quali riconoscere un contributo forfettario da finanziare ad esempio con una tassa di scopo di importo minimo, o in alternativa attribuire

un contributo statale per le associazioni di proprietari e degli amministratori di condominio che costituiscono un organismo arbitrale.».

11.2

MIRABELLI, CIRINNÀ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.11

(Esecutorietà del lodo arbitrale).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne proponga istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede della camera arbitrale;

b) prevedere che il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiari esecutivo con decreto;

c) prevedere che il lodo reso esecutivo sia soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto;

d) prevedere che del deposito e del provvedimento del tribunale sia data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile;

e) prevedere che contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, sia ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione e che la corte, sentite le parti, provveda in camera di consiglio con ordinanza».

11.12/1

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 11.12, alle parole; «Sostituire l'articolo con il seguente:», premettere le seguenti: «All'articolo 11 premettere i seguenti:

"Art. 011. - (Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura) - 1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate 'camere arbitrali', con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova forma-

zione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'impresa che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato 'consiglio dell'ordine', costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicare gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di nonna presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 011-*bis*.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un

commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 011-bis. - (*Elenco degli arbitri*) - 1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito internet dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono

considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 011-ter. - (*Assegnazione degli incarichi arbitrali*) - 1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 011-bis, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrate nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 011-quater. - (*Proposizione e svolgimento dell'arbitrato*) - 1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 011-*quinquies*. - (*Designazione dell'arbitro*) - 1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

Art. 011-*sexies*. - (*Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia*) - 1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 011-*quater*, comma 2.

Art. 011-*septies*. - (*Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri*) - 1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrai e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sostituzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 011-*octies*. - (*Procedimento dell'arbitrato*) - 1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 011-*bis* determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art. 011-novies. - (Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile) - 1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

'È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva delle camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrale e che ha pronunciato l'ingiunzione.'

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

'Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.'

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 011-decies. - (Tentativo di conciliazione) - 1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva,

senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì a certificare l'autografia delle finite.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del verbale di conciliazione le relative sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 011-*undecies*. - (*Esecutorietà del lodo arbitrale*) - 1. La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne prepone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario ha sede la Camera Arbitrale.

2. Il Tribunale accertata la regolarità formale del logo, lo dichiara esecutivo con decreto.

3. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetto a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

4. Del deposito e del provvedimento del Tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma.

5. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'Appello, entro trenta giorni dalla comunicazione. La Corte, sentite le parti, provveda in Camera di Consiglio con ordinanza.

Art. 011-*duodecies*. - (*Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio*) - 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 011-*terdecies*. - (*Altre disposizioni fiscali*) - 1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 011-*quaterdecies*. - (*Disposizioni transitorie e finali*) - 1. In via transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 011-*bis*, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 011-*quater* e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell'ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 011-*quinquies*, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo prose-

guito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all'articolo 011-*quater*, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 011-quinquiesdecies. - (Copertura finanziaria) - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A
(articolo 011-*sexies*, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;

- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550."».

11.12/2

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 11.12, capoverso «Art. 11», lettera a), dopo le parole: «reintroducendo la facoltà di ricsuzione per gravi ragioni di convenienza,» inserire le seguenti: «familiarità ed eccessiva confidenzialità con chi li ha nominati».

11.12/3

EVANGELISTA

All'emendamento 11.12, capoverso «Art. 11», al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere la preventiva stipulazione tra compromettenti ed arbitri di un accordo sui compensi, tenendo conto della quantità e qualità dell'attività da espletare oltre che della natura e rilevanza della controversia;

b-ter) prevedere la nullità della convenzione di arbitrato in presenza di una parte che eserciti sull'altra una posizione dominante tale da imporre: 1) la conclusione della stessa convenzione di arbitrato; 2) la previsione di disposizioni che gli attribuiscono maggiori poteri rispetto all'altra parte nella nomina o nella ricsuzione degli arbitri;

b-quater) introdurre agevolazioni fiscali nella forma del credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese relative all'arbitrato in favore dei compromettenti».

Conseguentemente, all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 11,»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, valutati in euro 600.000 per l'anno 2022 e in euro 15.500.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.12/4

TIRABOSCHI, CALIENDO

All'emendamento 11.12, al capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) disporre che il regolamento arbitrale di cui all'articolo 832, quinto comma, del codice di procedura civile, disciplini deroghe al divieto di cui all'articolo 818 del codice di procedura civile prevedendo che il provvedimento è richiesto e deliberato a norma del regolamento e che il medesimo ricorso non può essere disposto dal giudice; prevedere, altresì, che il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica l'articolo 825 del codice di procedura civile in quanto compatibile.».

11.12/5

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 11.12, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere l'obbligo di assistenza tecnica, sotto pena di nullità del lodo, in qualsivoglia procedura arbitrale.».

11.12/6

RICHETTI, CUCCA

All'emendamento 11.12, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) rivedere la disciplina dell'arbitrato per le controversie societarie e, in particolare, nella impugnazione delle delibere assembleari, di approvazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risolvere la controversia innanzi ad un arbitro all'esito del tentativo obbligatorio di conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l'insuccesso della mediazione stessa;

g-ter) prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all'arbitrato ed al difensore;

g-quater) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle controversie di cui sopra, ai quali riconoscere un contributo forfettario da finanziare, ad esempio, con una tassa di scopo di importo minimo, o in alternativa attribuire un contributo statale per le associazioni di proprietari e degli amministratori di condominio che costituiscono un organismo arbitrale.».

11.12/7

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 11.12, capoverso «Art. 11», dopo la lettera g) inserire la seguente lettera g-bis):

«g-bis) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza».

11.12/8

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 11.12, al capoverso «Art. 11», dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.».

11.12/9

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 11.12, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza».

11.12/10

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 11.12, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introdurre misure volte alla regolazione dei costi, nonché meccanismi di incentivazione fiscale.».

11.12/11

CUCCA

All'emendamento 11.12, dopo il capoverso «Art. 11» inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, dove magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

f) tutelare le situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si possono

verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine;

h) prevedere un aggiornamento degli onorari e degli emolumenti prevedendo che nei casi di accertamenti tecnici in sede civile dalla parte richiedente, l'anticipo nella misura del 50 per cento dell'onorario calcolato sul massimo delle vacanze assegnate dal magistrato all'ausiliario.».

Conseguentemente sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti».

11.12

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 (Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di riconsiliazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di riconsiliazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

11.3

LOMUTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) modificare l'articolo 815 del codice di procedura civile, introducendo, oltre alle ipotesi di incompatibilità codificate, una clausola generale che preveda che sia causa di ricusazione qualsivoglia circostanza che possa compromettere l'imparzialità dell'arbitro»;

2) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere la preventiva stipulazione tra compromittenti ed arbitri di un accordo sui compensi, tenendo conto della quantità e qualità dell'attività da espletare oltre che della natura e rilevanza della controversia;

b-ter) prevedere la nullità della convenzione di arbitrato in presenza di una parte che eserciti sull'altra una posizione dominante tale da imporre: 1) la conclusione della stessa convenzione di arbitrato; 2) la previsione di disposizioni che gli attribuiscono maggiori poteri rispetto all'altra parte nella nomina o nella ricusazione degli arbitri;

b-quater) introdurre agevolazioni fiscali nella forma del credito di imposta, in misura pari al 50% delle spese relative all'arbitrato in favore dei compromittenti.».

11.4

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1) apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a) prevedere e disciplinare il potere degli arbitri di emettere misure cautelari;

b) alla lettera a) dopo le parole: "imparzialità e di indipendenza degli arbitri" aggiungere le seguenti: "reintroducendo la facoltà di riconsuazione per gravi ragioni di convenienza,".

11.5

DAL MAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere e disciplinare il potere degli arbitri di emettere misure cautelari;

a-bis) rafforzare le garanzie di imparzialità e di indipendenza degli arbitri, reintroducendo la facoltà di riconsuazione per gravi ragioni di convenienza, e prevedendo anche la decadenza dell'arbitro nel caso in cui, al momento della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di riconsuazione;»

11.6

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «indipendenza dell'arbitro» inserire le seguenti: «reintroducendo la facoltà di riconsuazione per gravi ragioni di convenienza,»

11.7

BALBONI

«Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) prevedere la possibilità per gli arbitri di concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge o accordo delle parti nella convenzione di arbitrato o in atto scritto separato;

b-ter) prevedere l'allineamento dei termini di proponibilità dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale con quelli previsti per l'impugnazione delle sentenze in materia civile;

b-quater) introdurre la previsione esplicita dell'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

b-*quinqüies*) stabilire misure di incentivazione fiscale per i lodi arbitrali stranieri e italiani, rivedendo i criteri per l'applicazione dell' imposta di registro».

11.8

TIRABOSCHI, CALIENDO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) disporre che il regolamento arbitrale di cui all'articolo 832, quinto comma, del codice di procedura civile, disciplini deroghe al divieto di cui all'articolo 818 del codice di procedura civile prevedendo che il provvedimento è richiesto e deliberato a norma del regolamento e che il medesimo ricorso non può essere disposto dal giudice; prevedere, altresì, che il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica l'articolo 825 del codice di procedura civile in quanto compatibile.»

11.9

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"b-*bis*) riconoscere all' arbitro il potere di emanare provvedimenti cautelari;

b-*ter*) uniformare i termini di impugnazione del lodo arbitrale e delle sentenze ordinarie".

11.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«b-*bis*) riconoscere agli arbitri poteri cautelari, con esclusione della possibilità di impugnazione del provvedimento cautelare e prevedendo l'applicazione dell'articolo 825 c.p.c. in quanto compatibile;

b-*ter*) allineare i tempi di impugnazione del lodo alle sentenze ordinarie».

11.11

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) modificare l'articolo 818 del codice di procedura civile prevedendo che, nel corso del procedimento, gli arbitri possono concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari se previsto dalla convenzione di arbitrato o da altro atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, e conseguentemente prevedere la procedura, da promuovere innanzi al tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, attraverso cui la parte in favore della quale è stato emesso il provvedimento cautelare può chiedere e ottenere l'attuazione del provvedimento medesimo. Prevedere, altresì, che contro il provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare sia ammesso reclamo al tribunale competente ai sensi dell'articolo 669-*quinquies* nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore.».

Art. 12

12.1

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che in caso di mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia tale da non consentire alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico e dunque di rispettare i termini processuali, vi sia automatica rimessione in termini delle parti processuali.»

12.2

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.3

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.4

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

12.18/1

MAIORINO

All'emendamento 12.18, capoverso «Art. 12», al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

b) *dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) prevedere che gli atti depositati dalle parti telematicamente siano visibili esclusivamente alla scadenza del termine per il deposito;

e-ter) raccogliere in un Testo Unico le disposizioni in materia di processo unico telematico, includendo le specifiche tecniche e le regole ormai consolidate, frutto dell'elaborazione ed applicazione giurisprudenziale».

12.18/2

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 12.18, alla lettera e), sostituire le parole: «della violazione» con le parole: «del rispetto».

12.18/3

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 12.18, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

12.18

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

12.5

PIARULLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) prevedere che gli atti depositati dalle parti telematicamente siano visibili esclusivamente alla scadenza del termine per il deposito»;

2) alla lettera e), sopprimere le parole da: «, e che della violazione» fino alla fine del periodo;

3) alla lettera f), sopprimere il numero 5);

4) dopo la lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti:

«g-bis) prevedere, per il biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge delega, in favore delle parti un credito di imposta pari ad almeno l'80% delle spese legali dalle stesse sostenute, in tutti i casi in cui sia stata sottoscritta dalle parti una transazione di una controversia pendente innanzi all'Autorità Giudiziaria, da oltre 3 anni;

g-ter) raccogliere in un Testo Unico le disposizioni in materia di processo unico telematico, includendo le specifiche tecniche e le regole ormai consolidate, frutto dell'elaborazione ed applicazione giurisprudenziale.».

12.6

DAL MAS

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo,»

12.7

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: "e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese".

12.8

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da ", e che dalla violazione" sino alla fine.

12.9

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, lettera f), numero 5) sostituire le parole «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni»

12.10

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, lettera f) dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

«6-bis) prevedere che sulla richiesta concorde delle parti il giudice possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Il mancato deposito delle note non può essere equiparato alla assenza in udienza ai sensi dell'art. 181 c.p.c.;

6-ter) la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.»

12.11

DAL MAS

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

«6-bis) prevedere che sulla richiesta concorde delle parti il giudice possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Il mancato deposito delle note non può essere equiparato alla assenza in udienza ai sensi dell'art. 181 c.p.c.;

6-ter) la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudi-

ziario. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.»

12.12

GRANATO

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

"6-bis. prevedere l'esenzione dal pagamento del medesimo contributo per le associazioni di tutela ambientale, le associazioni di consumatori e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale laddove agiscano per le finalità statutarie;"

12.19/1

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 12.19, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera g-quater) sostituire le parole: «di soggetti diversi dai difensori delle parti» con le seguenti: «delle parti, dei loro difensori e degli ausiliari del giudice»;*

b) *alla lettera g-quinqies) sostituire le parole: «di soggetti diversi dai difensori delle parti» con le seguenti: «delle parti, dei loro difensori e degli ausiliari del giudice»;*

12.19/2

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 12.19, capoverso g-quinquies), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* « in caso di richiesta congiunta delle parti, dispone che le udienze civili» *aggiungere le seguenti:* « diverse da quelle di discussione orale previste dagli articoli 281-sexies, 429 e 352, sesto comma, del codice di procedura civile»;

b) *dopo le parole:* «parti siano sostituite dal deposito telematico di», *aggiungere la seguente:* « sintetiche»;

c) *aggiungere infine le seguenti parole:* «con inammissibilità di contenuti diversi da quelli indicati».

12.19/3

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 12.19, sopprimere i capoversi g-septies) e g-octies).

12.19/4

BALBONI

All'emendamento 12.19, al comma 1, sopprimere la lettera g-octies).

12.19/5

EVANGELISTA

All'emendamento 12.19, capoverso «Art. 12», al comma 1, sopprimere la lettera g-octies).

12.19

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

g-bis) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-ter) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

g-quater) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g-quinquies) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-sexies) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile;

g-septies) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte, purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

g-octies) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

g-novies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estin-

zione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.

g-decies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.».

12.13

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*g-bis*) prevedere che, in caso di richiesta concorde delle parti, il giudice possa disporre la sostituzione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

g-ter) prevedere che la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e in particolare:

1) che in tali casi l'udienza sia tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e che la parte possa partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore;

2) che lo svolgimento dell'udienza avvenga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione;

3) che l'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza sia depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza;

4) che il giudice disponga la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza;

5) che all'udienza il giudice dia atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratti delle parti, la loro libera volontà;»

12.14

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.»

12.15

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.»

12.16

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «g-bis) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possano essere firmati digitalmente

dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. e che in tali casi l'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisca tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto;»

12.17

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) modificare l'articolo 37 del codice di procedura civile prevedendo che il difetto di giurisdizione possa essere rilevato nel giudizio di primo grado e nei successivi gradi del processo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione.».

12.0.1

MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12 - bis

(Ufficio del processo)

1. Il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio del processo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziare e diffondere in modo omogeneo il modello organizzativo dell'Ufficio del processo, già costituito ai sensi dell'art. 16-*octies* del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rendendo operative le pratiche virtuose già sperimentate negli anni in molti uffici giudiziari, con l'obiettivo di ottenere significativi effetti positivi per la durata ragionevole del processo, per la velocizzazione dei tempi e per il recupero dell'efficienza;

b) offrire un supporto all'ufficio giudiziario, in particolare al magistrato, nel pieno rispetto della sua autonomia, sia per quanto riguarda l'aspetto più strettamente organizzativo sia per quello che invece concerne l'attività

conoscitiva propedeutica alla decisione, anche al fine di rafforzare la capacità decisionale del giudice, valorizzando ed incrementando in termini quantitativi e formativi sia il personale di cancelleria sia i tirocinanti che hanno avuto accesso ai tirocini formativi di cui all'articolo 73, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, anche eventualmente modificando i requisiti per l'accesso al fine di incrementare la presenza e favorire la formazione di giovani laureati nell'ufficio del processo;

c) adottare le misure necessarie per la creazione e l'implementazione delle Banche dati per la giurisprudenza di merito.»

Art. 13

13.2

DAL MAS

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

13.3

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.1

D'ANGELO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata alle persone giuridiche non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notificazione debba avvenire con modalità ordinarie e solo, ove anche questa non abbia successo, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi dell'impresa»;

2) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o mediante inserimento nell'area web riservata.»;

3) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti:

«d-bis) prevedere che, in caso di irreperibilità delle associazioni non riconosciute e dei comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, in un'apposita area web riservata, da istituire presso i portali ufficiali della Prefettura - ufficio territoriale del Governo - competente sulla base della sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, del codice civile e che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l'inserimento;

d-ter) prevedere che le notificazioni effettuate con modalità telematiche siano considerate tempestive fino alle ore 24 dell'ultimo giorno utile.».

13.4

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

13.5

DAL MAS

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:

« o mediante inserimento nell'area web riservata, »

13.0.1

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Spese di giustizia)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del comma 1 - *bis*, dell'articolo 13, nella parte in cui prevede l'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione;

b) prevedere l'abrogazione del comma 1-*quinquies*, dell'articolo 13;

c) prevedere l'abrogazione del comma 2-*bis*, dell'articolo 13;

d) prevedere al comma 3-*bis*, dell'articolo 13 la soppressione delle parole "*il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e*";

e) prevedere al comma 6 -*bis*.1, dell'articolo 13, la soppressione delle parole "*e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,*";

f) prevedere al comma 1, lettera d), dell'articolo 13, la soppressione delle parole "*e per i processi civili di valore indeterminabile*";

g) prevedere che al comma 1, lettera e), dell'articolo 13, dopo le parole "*euro 260.000*" siano inserite le seguenti "*e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000*";

h) prevedere che al comma 1, lettera f), dell'articolo 13, dopo le parole "*euro 520.000*" siano inserite le seguenti "*e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 520.000*";

i) prevedere che al comma 1, lettera g), dell'articolo 13, dopo le parole "*euro 520.000*" siano inserite le seguenti "*e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore a tale somma*";

l) prevedere che il giudice possa decidere esclusivamente nel limite della domanda prevista dall'indicazione di valore, esclusi le spese del giudizio nonché gli interessi e la svalutazione monetaria;

m) prevedere che con la decisione che definisce il giudizio il giudice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio di solidarietà.».

Art. 14

14.1

GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera a);

2) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «Conseguentemente, prevedere che la violazione ingiustificata del termine possa comportare l'adozione di sanzioni pecuniarie e possa costituire causa di responsabilità contabile».

14.2

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.3

DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.4

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

14.5/6

CUCCA

All'emendamento 14.5, sopprimere l'emendamento.

14.5/7

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 14.5, sostituire con il seguente: «Sopprimere l'articolo».

14.5/1

DAL MAS, CALIENDO

All'emendamento 14.5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea premettere il seguente: «Al comma 1, sopprimere la lettera a)»*

b) *al capoverso «b-bis)», sopprimere il n. 2).*

14.5/8

CUCCA

All'emendamento 14.5, sopprimere la lettera «b-bis».

14.5/2

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 14.5, capoverso «b-bis)», sopprimere il numero 1).

14.5/3

CUCCA

All'emendamento 14.5, dopo l'alinea, alla lettera b-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1) sostituire le parole: «con mala fede o colpa grave» con le seguenti: «con dolo»;*

b) *il punto 2) è soppresso.*

14.5/4

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 14.5, al capoverso b-bis) sopprimere il numero 2).

14.5/5

RICHETTI, CUCCA

All'emendamento 14.5, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:

«*b-ter*) sanzionare chi abusa del processo civile, prevedendo che la liquidazione, anche d'ufficio, del danno da lite temeraria sia commisurata al valore del procedimento, dando al giudice il potere di modularlo in aumento o in diminuzione, entro certi limiti, in considerazione della qualità delle parti, della durata del giudizio, della temerarietà della difesa e di ogni altra circostanza;

b-quater) prevedere che il trattamento di cui alla lettera *b-ter*) sia riservato, in sede di esecuzione forzata, al debitore che, con la sua condotta, abbia ostacolato, rallentato o reso più onerosa la procedura esecutiva. In tal caso, il giudice dell'esecuzione pone a carico del debitore, anche d'ufficio, una somma, commisurata al valore del credito per cui si è proceduto esecutivamente, da versare al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti, prelevandola dal ricavato dell'espropriazione forzata o computandola ai fini dell'eventuale assegnazione;

b-quinquies) prevedere che la somma di cui alla lettera *b-quater*) sia commisurata ai costi sostenuti per precedenti tentativi di esecuzione non andati a buon fine, al tempo occorso per il soddisfacimento del credito e ad ogni altro elemento che il giudice ritenga opportuno valutare; sanzionare l'abuso di posizioni giuridiche soggettive sostanziali, facendo ricorso alla liquidazione dei danni punitivi;

b-sexies) sanzionare l'abuso di posizioni giuridiche soggettive sostanziali, facendo ricorso alla liquidazione dei danni punitivi, a titolo esemplificativo a favore: del contraente adempiente, in caso di inadempimento contrattuale doloso; del creditore, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria; del lavoratore, in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; del coniuge e/o della prole, in caso di inosservanza dolosa degli obblighi familiari da parte dell'altro coniuge separato o divorziato;

b-septies) in materia di accesso alla giustizia, introdurre agevolazioni commisurate alla fascia di reddito o di dichiarazione ISEE sulle imposte di bollo, incluso il contributo unificato e di registrazione, concedendo deducibilità fiscale totale o parziale sui restanti costi.».

14.5
IL GOVERNO

AS 1662

ART. 14

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che:

1) la condanna di cui all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.»

Art. 15

15.6
IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.»

15.1

DAL MAS, CALIENDO

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

b-bis) prevedere, in un'ottica di semplificazione, una revisione della disciplina della azione revocatoria introducendo una maggiore articolazione del periodo sospetto a seconda della tipologia di atti o pagamenti e contemplandone la riduzione fino a sei mesi per le operazioni di cessione del credito dietro corrispettivo in denaro; prevedere che l'inopponibilità al fallimento del cedente in caso di operazioni di cessione del credito verso corrispettivo in denaro sia subordinata alla prova del pregiudizio nei confronti degli altri creditori.»

15.2

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) integrare le norme in materia di processo telematico nel codice di procedura civile, coordinandone le disposizioni, eliminando le previsioni incompatibili e riformulando quelle la cui interpretazione è fonte di contrasti giurisprudenziali.»

15.3

DAL MAS

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione dei tribunali per la famiglia per ogni affare processuale e sostanziale, di tutte le competenze attualmente in capo al tribunale dei minorenni con la conseguente soppressione dei medesimi.»

15.4

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) integrare le norme di cui al c.d. processo telematico nel codice di procedura civile, coordinandone le disposizioni, eliminando le previsioni incompatibili e riformulando quelle la cui interpretazione è fonte di contrasti giurisprudenziali."

15.5

DAL MAS

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) integrare le norme di cui al c.d. processo telematico nel codice di procedura civile, coordinandone le disposizioni, eliminando le previsioni incompatibili e riformulando quelle la cui interpretazione è fonte di contrasti giurisprudenziali;»

15.0.1

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15 bis

(Modifiche in materia di responsabilità sanitaria)

Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (*Tentativo obbligatorio di conciliazione*) - 1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di deca-

denza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.

2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.

3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio".».

15.0.2

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15 *bis*

(Modifiche in materia di responsabilità sanitaria)

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "*Art. 7 - (Contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica)*. - 1. *Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondono, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalla carenza e dall'inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie*";

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "*Art. 8. - (Tentativo obbligatorio di conciliazione)* - 1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'im-

procedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.

2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.

3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio";

c) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

2) al comma 7, le parole: «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte» sono soppresse;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "*Art. 10. - (Obbligo di assicurazione) - 1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.*

2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e

di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.

3. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

4. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 2, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

5. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui ai medesimi commi 1 e 2, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui ai commi 1 e 2 e con gli esercenti la professione sanitaria.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associa-

zioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dai commi 1 e 2; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 7 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.";

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Azione diretta del danneggiato) - 1. Il danneggiato e gli aventi causa hanno diritto di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile";

f) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Procedura del risarcimento) - 1. La richiesta di risarcimento, presentata al responsabile ovvero alla sua impresa di assicurazione, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento nonché, se richiesto, la documentazione medica riguardante il danneggiato non in possesso del responsabile e dell'impresa di assicu-

razione. Entro centoventi giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicano specificatamente i motivi per i quali non ritengono di fare tale offerta.

2. Il danneggiato, in pendenza del termine di cui al comma 1, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa di assicurazione o del responsabile. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare tale offerta sono sospesi.

3. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione o il responsabile richiedono al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa di assicurazione ovvero il responsabile provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta ovvero che non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi del comma 1 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuali spese, rivalutazione e interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

7. L'impresa di assicurazione, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e a indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".

2. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 191 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi di particolare complessità e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cliniche, l'autorità giudiziaria affida lo svolgimento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento avendo cura che i

soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri procedimenti connessi.

Nei casi di cui al terzo comma l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115";

b) al primo comma dell'articolo 192 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'aver, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali continuativi con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il consulente deve dare conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione. Il consulente, nominato nelle cause di responsabilità medico-sanitaria, deve altresì dichiarare se sussiste un rapporto di collaborazione o di consulenza continuata con imprese di assicurazione ovvero con una delle parti";

c) all'articolo 193:

1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei ventiquattro mesi successivi al giuramento";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento";

d) all'articolo 195, il terzo comma è sostituito dai seguenti: "La relazione deve essere depositata in cancelleria e trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria e da trasmettere al consulente nonché il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati, senza indugio, l'avvenuto deposito.

Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla

metà di quello fissato ai sensi del terzo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato senza giustificato motivo, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma";

e) l'articolo 696-*bis* è sostituito dal seguente: "Art. 696-*bis*. - (Consulenza tecnica preventiva) - Lo svolgimento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.

Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili. Su istanza di parte il giudice può ordinare l'esibizione di prove ai sensi dell'articolo 210 nonché autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi degli articoli 106 e 269.

Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito della relazione finale di cui all'articolo 195, terzo comma, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla relazione stessa.

Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la comparizione del consulente per chiarimenti in un'apposita udienza, concedergli un termine per integrare la relazione ovvero applicare l'articolo 196.

Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito".

3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Albo dei consulenti tecnici) - Presso ogni tribunale e corte di appello è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'iscrizione all'albo può avvenire in qualsiasi momento.

L'albo è diviso in categorie. Devono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Gli albi della categoria di cui al terzo comma, numero 1), contengono, per ciascun iscritto, l'indicazione della specializzazione maturata nonché, in sede di revisione degli albi, il numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Gli albi devono essere revisionati con cadenza almeno triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento";

b) all'articolo 14:

1) al secondo comma, le parole: ", previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso", sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli albi sono pubblici. L'accesso è consentito telematicamente ai giudici, al personale di cancelleria e agli avvocati";

c) all'articolo 15, il secondo comma è abrogato;

d) all'articolo 16, secondo comma, il numero 3) è abrogato;

e) all'articolo 18, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre".».

15.0.3

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15 bis

(Modifiche in materia di giudizio civile in appello e determinazione del valore di causa).

1. Il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 260.000 e per le cause di valore indeterminabile ma comunque superiore a euro 260.000; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico".

2. Il capo I del titolo III del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera d), le parole "e per i processi civili di valore indeterminabile", sono soppresse;

2) alla lettera e), dopo le parole "euro 260.000" sono inserite le seguenti "e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000";

3) alla lettera f), dopo le parole "euro 520.000" sono inserite le seguenti "e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 520.000";

4) alla lettera g), dopo le parole "euro 520.000" sono inserite le seguenti "e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore a tale somma";

b) al comma 1-*quater*, le parole: "è respinta integralmente o" sono soppresse;

c) il comma 2-*bis* è abrogato;

d) il comma 3-*bis* è abrogato.

4. All'articolo 112 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Il limite di valore della domanda a cui il giudice è vincolato è dato dalla dichiarazione di valore della parte".*».

15.0.4

ABATE, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LEZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche in materia di consulenza tecnica preventiva)

1. L'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Lo svolgimento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.

2. Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili. Su istanza di parte il giudice può ordinare l'esibizione di prove ai sensi dell'articolo

210 nonché autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi degli articoli 106 e 269.

3. Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito della relazione finale di cui all'articolo 195, terzo comma, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla relazione stessa.

4. Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la comparizione del consulente per chiarimenti in un'apposita udienza, concedergli un termine per integrare la relazione ovvero applicare l'articolo 196.

5. Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.».

15.0.5

CUCCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di Codice della Proprietà industriale)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

»3-bis. I mandatari, in affiancamento degli avvocati, possono rappresentare le parti interessate anche nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché nei procedimenti di descrizione di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in quelli di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile.«.»

15.0.6

CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di Codice della Proprietà Industriale)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. I mandatari possono rappresentare le parti interessate anche nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di descrizione di cui all'articolo 129 del codice della proprietà industriale e di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile."»

15.0.7

D'ANGELO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di Codice della Proprietà Industriale)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis I mandatari possono rappresentare le parti interessate anche nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di descrizione di cui all'articolo 129 del codice della proprietà industriale e di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile.»

15.0.8/1

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) prevedere che l'ordinanza del giudice in materia di affidamento, di residenza del minore, di individuazione dei tempi di frequentazione e di riparto del mantenimento dei figli sia sempre impugnabile dalle parti con reclamo immediato alla Corte di Appello e che il reclamo debba essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Prevedere altresì che la Corte debba decidere in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;

0a-bis) prevedere che in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti della coppia, il ricorso e la memoria difensiva, debbano contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall'articolo 337-ter del Codice Civile;

0a-ter) prevedere che qualora la conciliazione riesca, il presidente alleggi agli atti il verbale di conciliazione e ordini la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento; qualora la conciliazione non riesca, il presidente dovrà informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul.

0a-quater) Se le parti non hanno figli minori o maggiorenni non autosufficienti in comune, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, darà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse dei coniugi. Nello stesso modo il presidente provvederà, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. In ogni caso, all'esito dell'udienza, nominerà il giudice istruttore e fisserà udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Contro i provvedimenti di cui sopra si potrà proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncerà in camera di consiglio. Il reclamo dovrà essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

0a-quinquies) prevedere che per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento sia competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convocherà le parti entro 10 giorni e

adotterà i provvedimenti opportuni entro 45 giorni. Qualora uno dei genitori ricorra a comportamenti violenti nei confronti dei figli o degli altri familiari, nonché nei casi in cui il genitore compia atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o nel caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore ovvero in ogni caso ove siano riscontrate accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuterà una modifica 61 dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale, ed emetterà le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione ovvero alter sanzioni.

0-sexies) prevedere che nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentino ricorso congiunto; prevedere che i genitori di figli minori possano indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato. Prevedere altresì che il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708 primo comma, tenterà preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, si procederà come previsto dall'articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente informerà le parti della possibilità di redigere insieme il piano genitoriale come previsto dall'art. 337-ter del codice civile, darà poi atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dal piano genitoriale ove allegato dalle parti e ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. La separazione consensuale acquisterà efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvederà in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale potranno essere modificabili a norma dell'articolo 710.».

15.0.8/2

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, CONZATTI, ANGRISANI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTAEU, PERILLI, VONO, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'obbligo per tutti i soggetti istituzionali che entrano in contatto con i minorenni di garantire che i diritti di affidamento e di visita siano assicurati tenendo conto delle violenze, anche assistite, rientranti nel campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, allegate, denunciate, segnalate o riferite; l'obbligo di prote-

zione del minore da qualsiasi forma di violenza, anche assistita che il giudice civile o minorile accerta, con urgenza, incidentalmente e senza formalità, ai fini dell'emissione di ogni provvedimento che li riguardi, per evitare la vittimizzazione secondaria loro e del genitore che non ha esercitato violenza; la previsione che l'accertamento incidentale della violenza non sia delegabile da parte del giudice;»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;»

c) *alla lettera c), dopo le parole:* «del minore» *aggiungere le seguenti:* «che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, da accertare sulla base di elementi di fatto»;

d) *alla lettera e) sostituire le parole da:* «nell'interesse delle parti» *a* «provvedimenti» *con le seguenti:* «dei minori e delle parti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, in presenza di pregiudizio imminente, ivi compresa ogni forma di violenza psicofisica, disponendo la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni dall'adozione del provvedimento, ovvero a 45 giorni in caso di residenza all'estero del resistente per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento emesso»;

e) *alla lettera h), dopo le parole:* «giustificato motivo» *inserire le seguenti:* «, tempestivamente comunicato al giudice prima dell'udienza per via telematica.»;

f) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. In tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti.»;

g) *alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che il requisito per l'iscrizione nell'elenco sia la documentata formazione in materia di violenza di genere e nei confronti di minorenni; che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera in caso emerga qualsiasi forma di violenza, provvedendo all'immediata segnalazione al Pubblico Ministero»;

h) *alla lettera m) sostituire le parole:* «alla discussione» *con le seguenti:* «a precisare le conclusioni con facoltà di richiedere la discussione orale,»;

i) *alla lettera n) sostituire le parole:* «nel contraddittorio tra le parti» *con le seguenti:* «sentite le parti» *e sostituire le parole:* «nell'interesse delle parti e dei minori» *con le seguenti:* «nell'interesse dei minorenni e delle parti»;

j) *alla lettera o) dopo le parole:* «anche relatore» *inserire le seguenti:* «previo ascolto non delegabile del minore anche infradodocenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore»;

k) *dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) che nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza di genere e domestica il giudice provveda personalmente, con urgenza e senza formalità, all'espletamento dell'attività istruttoria, con esclusione delle consulenze tecniche sulle condizioni psicologiche delle parti non derivanti da cause patologiche; »;

l) *alla lettera r) sostituire le parole:* «adeguate misure di salvaguardia e protezione » *con le seguenti:* «adeguate e tempestive misure di salvaguardia e protezione nei confronti sia del minore che del genitore vittima di violenza;»

m) *dopo la lettera r) inserire le seguenti:*

«r-bis) che nei casi in cui il minore, anche infradodocenne e capace di esprimere la propria volontà, rifiuti di incontrare o di frequentare un genitore il giudice proceda, senza ritardo, alla sua audizione non delegabile;

r-ter) che nei casi in cui risulti accordo tra i genitori ma emerga una qualsiasi forma di violenza il giudice provveda alla valutazione del rischio per la sicurezza del minore e del genitore vittima di violenza ed adotti i necessari provvedimenti per garantire loro protezione;

r-quater) che nei casi di allegazioni di violenza domestica o di genere il giudice: valuti la possibilità di sospendere gli incontri del minore con il genitore indagato o imputato, ovvero di autorizzarli con modalità idonee ad assicurare la protezione e la tutela della incolumità fisica e psicologica del minore stesso; escluda il collocamento del minore presso il genitore indagato o imputato di fatti di violenza domestica; assicuri che salvo casi eccezionali e documentati, sorelle e fratelli minorenni non siano separati con il collocamento in strutture diverse;»;

n) *sostituire la lettera u) con la seguente:*

«u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore ad eccezione dei casi in cui emerga la violenza di un genitore nei confronti dell'altro prevedendo che il curatore speciale sia scelto tra i professionisti specializzati in diritto di famiglia e in materia di violenza di genere e nei confronti di minori; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche al-

la luce della normativa sovranazionale di riferimento, nel rispetto dei seguenti principi: 1) la non delegabilità da parte del giudice dell'ascolto del minore ; 2) l'obbligo di avvalersi , per il suo ascolto, di un esperto in psicologia o psichiatria infantile; 3) l'obbligo della video registrazione dell'ascolto; 4) l'obbligo di coordinamento con altre autorità giudiziarie qualora il minore debba essere ascoltato in altri procedimenti; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze, nonché l'obbligo di predisporre albi specifici per consulenti esperti in violenza di genere e nei confronti di minori; la previsione del divieto espresso per i consulenti tecnici di avvalersi, a fini diagnostici, di teorie non scientificamente riconosciute dalla comunità internazionale; l'esclusione della nomina di un consulente tecnico d'ufficio, salvo casi eccezionali espressamente motivati e comunque solo dopo l'accertamento compiuto dal giudice, nei procedimenti di cui alla lettera *a*), in caso di allegazione di condotte violente da parte di un genitore nei confronti dell'altro o del minore; il divieto della nomina di un consulente tecnico d'ufficio nel corso del procedimento incidentale di cui alla lettera *a-bis*) volto ad accertare la commissione di atti di violenza;»

o) sopprimere la lettera v);

p) sostituire la lettera z) con la seguente:

«z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera *a*) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, con l'esclusione dei casi di violenza di un genitore nei confronti dell'altro o contro il minore, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minorenni siano decise dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti e in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga alla presenza del giudice sotto la sua esclusiva responsabilità con provvedimenti assunti nell'immediatezza e senza formalità anche avvalendosi dell'ausilio di professionisti specificamente formati in materia di violenza di genere e nei confronti dei minori, sempre salvaguardando il preminente interesse alla salute psicofisica del minore; che sia esclusa ogni forma di esecuzione coattiva, nonché l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;»;

q) alla lettera cc) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anteponendo il preminente interesse del minore e quello delle vittime di violenza domestica».

15.0.8/3

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) dopo le parole:* «per la trattazione e l'istruzione al Giudice relatore» *aggiungere:* «che non può subdelegare le sue funzioni ad altri o a Giudici onorari»;

b) *alla lettera e), dopo le parole:* «con le relative conclusioni, l'indicazione» *sopprimere le parole:* «a pena di decadenza»;

c) *alla lettera e) sostituire le parole:* «giudice relatore» *che ricorrono due volte con le parole:* «Presidente o di un giudice che ne fa le veci»;

d) *alla lettera e) dopo le parole:* «sia fissata con decreto la data» *aggiungere le seguenti:* «non superiore di novanta giorni»;

e) *alla lettera f) sopprimere le parole:* «a pena di decadenza»;

f) *alla lettera h) sopprimere la parola:* «prima» *e dopo la parola:* «udienza» *aggiungere le seguenti:* «davanti al Presidente»;

g) *alla lettera i) sostituire le parole:* «giudice relatore» *con la seguente:* «Presidente»;

h) *alla lettera m) sopprimere le parole:* «alla prima udienza» *e sostituire la parola:* «giudice» *con la seguente:* «Presidente»;

i) *alla lettera n):*

1) *dopo le parole:* «debba continuare» *sostituire le parole:* «il giudice relatore» *con le seguenti:* «il presidente»;

2) *sostituire le parole:* «ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori... del giudizio» *con le seguenti:* «nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione-trattazione davanti a questi»;

3) *aggiungere la seguente lettera:*

«n-bis) che dieci giorni prima dell'udienza di comparizione davanti al Giudice istruttore, le parti devono, a pena di decadenza, specificare e integrare i mezzi istruttori».

15.0.8/4

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti».

15.0.8/5

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera c) dopo le parole: «residenza abituale del minore» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo altresì che per il cambio residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice».

15.0.8/6

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis» sopprimere la lettera d).

15.0.8/7

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera e), dopo le parole: «del resistente,» sostituire le parole: «e dei minorenni» con le seguenti: «dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/8

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera e) prima parte, dopo le parole: «l'indicazione a pena di decadenza per le "sole domande"» sostituire le parole: «aventi ad oggetto diritti disponibili» con le seguenti: «diverse da quelle relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minorenni».

15.0.8/9

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera e) dopo le parole: «di natura economica» sono inserite le seguenti: «relative ai minorenni».

15.0.8/10

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera e) dopo le parole: «incompleta;» inserire le seguenti: «prevedere che i genitori depositino altresì un piano genitoriale che illustri luoghi abitualmente frequentati dai figli, scuola e percorso educativo del minore, eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative, frequentazioni parentali e amicali del minore, vacanze normalmente godute dal minore, indicando anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;».

15.0.8/11

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera e) dopo le parole: «la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore» inserire le seguenti: «da tenersi inderogabilmente entro e non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso».

15.0.8/12

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando la modali-

tà di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti» *con le seguenti*: «con possibilità per il Presidente del collegio e per il giudice relatore, di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei figli conviventi, e anche inaudita altera parte solo qualora la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento o determinare situazioni di pericolo, prevedendo, in tal caso, che l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del provvedimento sia fissata inderogabilmente entro i successivi 15 giorni».

15.0.8/13

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e) sopprimere le parole*: «inaudita altera parte»;

b) *alla lettera h) dopo le parole*: «giustificato motivo» *inserire le seguenti*: «, nei casi in cui la mancata comparizione sia a comprovati fini dilatori i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla data della prima udienza»;

c) *alla lettera n) sostituire le parole*: «dinanzi al giudice» *con le seguenti*: «dinanzi la Corte d'Appello»;

d) *alla lettera o), sopprimere le parole*: «anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile,»;

e) *alla lettera s), sostituire le parole*: «medesimo tribunale» *con le seguenti*: «medesimo giudice»;

f) *alla lettera aa) le parole*: «degli articoli 158 del codice civile e» *sono sostituite dalla seguente*: «dell'articolo».

15.0.8/14

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«*e-bis*) prevedere che con l'atto introduttivo del ricorso di cui alla lettera e), la parte indichi le modalità concrete di adempimento degli obblighi di cura, accudimento, educazione ed istruzione dei figli; prevedere che la coabitazione di un figlio con uno dei genitori rileva esclusivamente ai fini della residenza anagrafica e che, in assenza di limitazioni e/o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, i figli sono domiciliati presso entrambi i genitori; prevedere l'obbligo del giudice di motivazione puntuale

ed esaustiva di tutte le circostanze indicate dalle parti nel caso di provvedimenti che limitano e/o escludono la responsabilità genitoriale, ovvero prevedano una regolamentazione degli obblighi di cura, accudimento, educazione ed istruzione diversa da quella proposta da una delle parti; prevedere - in caso di pregiudizio grave, imminente ed irreparabile e purché ricorrano circostanze inequivoche, precise e concordanti - la possibilità per la parte di richiedere al giudice relatore l'assunzione di provvedimenti inaudita altera parte a tutela della stessa e dei figli minori che tengano conto dei loro i maggiori interessi».

15.0.8/15

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera f) dopo le parole: «a pena di decadenza per le sole domande» sostituire le parole: «aventi ad oggetto diritti disponibili» con le seguenti: «diverse da quelle relative all'affidamento e al mantenimento dei minori».

15.0.8/16

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera g) dopo le parole: «limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti» sopprimere le parole: «ovvero di nuovi accertamenti istruttori».

15.0.8/17

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera g) dopo le parole: «per le domande di mantenimento delle parti» inserire le seguenti: «e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/18

CIRINNÀ, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.8, sopprimere le lettere h), l), o), u), v), z) e cc).

15.0.8/80

BRESSA

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «e prevedendo», inserire le seguenti: «che i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla data della prima udienza e».

15.0.8/19

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera h) è aggiunto in fine il seguente periodo: «che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione; che le proposte del giudice siano motivate in modo puntuale ed esaustivo rispetto a tutte le circostanze o risultanze istruttorie, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».

15.0.8/20

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) che il giudice relatore, nei procedimenti in cui sono formulate domande di affidamento e mantenimento dei figli minori, possa, dopo aver ascoltato le parti e i rispettivi difensori, acquisito il consenso libero delle prime, invitare la parti a svolgere un primo incontro informativo presso un mediatore familiare, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegiate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell'11 maggio 2011 a Istanbul, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77 e delle ipotesi in cui l'ado-

zione dei provvedimenti provvisori sia indifferibile a tutela delle parti o dei figli minori».

15.0.8/21

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera i) le parole: «possa» sono soppresse e le parole: «invitare» sono sostituite dalle seguenti: «inviti».

15.0.8/81

BRESSA

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso delle di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti.».

15.0.8/22

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che l'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare venga omologato dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile;».

15.0.8/23

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il tribunale di cui alla lettera precedente decida in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta;».

15.0.8/24

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che il primo incontro informativo tra le parti e il mediatore sia sempre gratuito. Per la determinazione dei compensi per i mediatori familiari si applichino le tariffe professionali;».

15.0.8/25

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che gli avvocati e gli altri professionisti che operino in funzione di mediatori familiari debbano applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione e che gli oneri della mediazione familiare - ove non fornita gratuitamente dal servizio pubblico delle AUSL o dei comuni - vengano ripartiti tra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche, salvo diverso accordo tra le parti;».

15.0.8/26

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che la coordinazione genitoriale sia un metodo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto, ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali; prevedere altresì il divieto al ricorso alla coordinazione genitoriale nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli artt. 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul;».

15.0.8/27

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che il coordinatore genitoriale sia un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, che eserciti una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra; psicoterapeuta; psicologo; assistente sociale avvocato; mediatore familiare;».

15.0.8/28

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che il coordinatore genitoriale debba osservare tutte le disposizioni di natura legale deontologica della rispettiva professione e che operi come terzo imparziale con il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenni relativamente all'esecuzione del piano genitoriale, nonché che la sua attività sia volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della bigenitorialità con l'obiettivo di: assistere i genitori con alto livello di conflitto nell'attuazione del piano genitoriale, monitorare l'osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie; salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori;».

15.0.8/29

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che lo svolgimento dell'attività di coordinazione genitoriale non dia luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave;».

15.0.8/30

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il giudice prenda atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore. L'accordo di incarico e - per le professioni sanitarie - il consenso informato alla coordinazione genitoriale, siano essere sottoscritti dai genitori e vengano recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore;».

15.0.8/31

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che nel caso in cui non sia possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del coordinatore genitoriale sia posto a carico delle parti in modo proporzionale alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, salvo diverso accordo».

15.0.8/32

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dalla Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni; prevedere che venga istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco professionale dei mediatori familiari; prevedere che nell'approccio ai conflitti familiari il mediatore familiare debba aiutare a superare la conflittualità e a favorire l'esercizio congiunto della genitorialità; prevedere che il mediatore familiare sia terzo e imparziale rispetto alle parti; prevedere che il mediatore familiare informi i genitori circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura

civile, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; prevedere altresì che il mediatore familiare si adoperi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possano produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche infamando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti; limitare il mediatore familiare dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti; prevedere per il mediatore familiare il segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale e che nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare possa essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziari civili ad eccezione dell'attestato di partecipazione e dell'eventuale accordo sottoscritto da entrambe le parti; prevedere che il procedimento di mediazione familiare sia informale e riservato e che allo stesso possano partecipare le parti e, su accordo delle stesse, i rispettivi legali, ove nominati; prevedere che le parti possano rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile; prevedere che le parti partecipino ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore familiare prima dell'udienza, qualora - nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis* del codice civile - debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori e che vengano escluse da tale obbligo le procedure congiunte e consensuali. Prevedere altresì che la successiva partecipazione alla mediazione familiare sia volontariamente scelta dalle parti e possa essere interrotta in qualsiasi momento; prevedere che in attuazione dell'articolo 48, punto 1 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, sia comunque vietato il ricorso alla mediazione familiare nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione di provvedimenti cautelari civili e penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione; prevedere che il procedimento di mediazione familiare abbia formalmente inizio con la dichiarazione delle parti di voler intraprendere il percorso e abbia una durata non superiore a tre mesi; prevedere che gli avvocati abbiano il dovere di informare i genitori sui possibili benefici della mediazione familiare e che sia gli avvocati che le parti abbiano il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare; prevedere che i legali delle parti ove nominati siano presenti alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto, e ne sottoscrivano l'originale; prevedere che l'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare venga omologato dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile; prevedere che il tribunale di cui alla lettera precedente decida in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta; prevedere che il primo incontro informativo tra le parti e il mediatore sia sempre gratuito. Per la determinazione dei compensi per i mediatori familiari si applichino le tariffe professionali; prevedere che gli avvocati e gli altri professionisti che operino in funzione di mediatori familiari debbano applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione e che gli oneri della mediazione familiare - ove non fornita gratuitamente dal servizio pubblico delle AUSL o dei comuni - vengano ripartiti tra i genitori in misura

proporzionale alle rispettive capacità economiche, salvo diverso accordo tra le parti; prevedere che la coordinazione genitoriale sia un metodo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto, ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali; prevedere altresì il divieto al ricorso alla coordinazione genitoriale nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli artt. 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul; prevedere che il coordinatore genitoriale sia un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, che eserciti una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra; psicoterapeuta; psicologo; assistente sociale avvocato; mediatore familiare; prevedere che il coordinatore genitoriale debba osservare tutte le disposizioni di natura legale deontologica della rispettiva professione, che operi come terzo imparziale con il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenni relativamente all'esecuzione del piano genitoriale e che la sua attività sia volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della bi-genitorialità con l'obiettivo di: assistere i genitori con alto livello di conflitto nell'attuazione del piano genitoriale, monitorare l'osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie, salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori; prevedere che lo svolgimento dell'attività di coordinazione genitoriale non dia luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave; prevedere che il giudice prenda atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore, nonché che l'accordo di incarico e per le professioni sanitarie - il consenso informato alla coordinazione genitoriale, siano essere sottoscritti dai genitori e vengano recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore; prevedere che nel caso in cui non sia possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del coordinatore genitoriale sia posto a carico delle parti in modo proporzionale alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, salvo diverso accordo».

15.0.8/33

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dalla Nonna Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni;».

15.0.8/34

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che venga istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco professionale dei mediatori familiari;».

15.0.8/35

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che nell'approccio ai conflitti familiari il mediatore familiare debba aiutare a superare la conflittualità e a favorire l'esercizio congiunto della genitorialità;».

15.0.8/36

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il mediatore familiare sia terzo e imparziale rispetto alle parti;».

15.0.8/37

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il mediatore familiare informi i genitori circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; prevedere altresì che il mediatore familiare si adoperi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possano produrre ogni forma di violenza endo-familiare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti;».

15.0.8/38

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) limitare il mediatore familiare dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti;».

15.0.8/39

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere per il mediatore familiare il segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale e che nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare possa essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziari civili ad eccezione dell'attestato di partecipazione e dell'eventuale accordo sottoscritto da entrambe le parti;».

15.0.8/40

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il procedimento di mediazione familiare sia informale e riservato e che allo stesso possano partecipare le parti e, su accordo delle stesse, i rispettivi legali, ove nominati;».

15.0.8/41

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che le parti possano rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile;».

15.0.8/42

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che le parti partecipino ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore familiare prima dell'udienza, qualora - nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis* del codice civile - debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori e che vengano escluse da tale obbligo le procedure congiunte e consensuali. Prevedere altresì che la successiva partecipazione alla mediazione familiare sia volontariamente scelta dalle parti e possa essere interrotta in qualsiasi momento;».

15.0.8/43

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che in attuazione dell'art. 48, punto 1 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, sia comunque vietato il ricorso alla mediazione familiare nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione di provvedimenti cautelari civili e penali per L. fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione;».

15.0.8/44

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che il procedimento di mediazione familiare abbia formalmente inizio con la dichiarazione delle parti di voler intraprendere il percorso e abbia una durata non superiore a tre mesi;».

15.0.8/45

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che gli avvocati abbiano il dovere di informare i genitori sui possibili benefici della mediazione familiare e che sia gli avvocati che le parti abbiano il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare;».

15.0.8/46

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«*i-bis*) prevedere che i legali delle parti ove nominati siano presenti alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto, e ne sottoscrivano l'originale;».

15.0.8/47

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l*) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso gli Organismi di mediazione riconosciuti dall'ordinamento, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;».

15.0.8/48

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera l) dopo le parole: «14 gennaio 2013 n. 4» aggiungere le seguenti: «e alla norma UNI 11644 del 30.08.2016 e successive modifiche».

15.0.8/49

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenni, tenga conto del diritto dei minori alla bigenitorialità e garantisca tempi di frequentazione adeguati con ciascuno dei genitori, assicurando al minore la possibilità di trascorrere quanto più tempo possibile con il padre e con la madre; che il giudice esponga con adeguata motivazione le ragioni per le quali intenda discostarsi dal principio generale del rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, ovvero qualora non ritenga di garantire tempi adeguati con ciascuno dei genitori;».

15.0.8/50

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera n), dopo le parole: «che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti» sostituire le parole: «adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori» con le seguenti: «adotti i provvedimenti temporanei e urgenti, nei limiti delle domande delle parti, per le domande riguardanti le parti e i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e, anche d'ufficio, per le domande riguardanti i figli minorenni oppure maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/82

BRESSA

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera n), sostituire le parole: «adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori», con le seguenti: «adotti i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle loro domande e, nell'interesse dei minori o dei figli non economicamente sufficienti, anche d'ufficio.».

15.0.8/51

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera n), dopo le parole: «ipoteca giudiziale» sostituire le parole: «disciplinando il regime della reclamabilità» con le seguenti: «che sono reclamabili.».

15.0.8/52

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) che indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità per i figli. A tal fine il giudice valuta prioritariamente la possibilità di garantire per il minore tempi adeguati compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori.».

15.0.8/53

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) che prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice possa assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice possa disporre inoltre l'ascolto

del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. L'ascolto del minore deve essere svolto alla presenza del giudice che procede anche avvalendosi di un esperto da lui designato. L'ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima o durante l'ascolto per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori. In ogni caso il giudice, al fine di emettere i provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, deve sempre perseguire il superiore interesse del minore».

15.0.8/54

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera o), dopo le parole: «possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori» sostituire le parole: «nonché delle vittime di violenza, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile» con le seguenti: «e dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/55

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera p), dopo le parole: «possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti» sopprimere le parole: «o di nuovi accertamenti istruttori».

15.0.8/56

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «e che siano disciplinate le forme di controllo dei

provvedimenti emessi nel corso del giudizio» *con le seguenti*: «prevedendone la reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale».

15.0.8/57

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera p) dopo le parole: «forme di controllo» aggiungere le seguenti: « e di impugnazione immediata».

15.0.8/58

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) prevedere che dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo"».

15.0.8/59

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art 15-bis», al comma 1, lettera q), dopo la parola: «fissi» aggiungere le seguenti: «entro i successivi 90 giorni».

15.0.8/60

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera r) le parole: «allegazioni» sono sostituite dalle seguenti: «indizi gravi e concordanti».

15.0.8/61

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera r) le parole: «allegazioni» sono sostituite dalle seguenti: «principi di prova».

15.0.8/62

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, alla lettera r) dopo le parole: «violenza domestica o di genere» aggiungere le seguenti: «o quando la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

15.0.8/83

BRESSA

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rafforzamento delle tutele di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile e all'articolo 736-bis del codice di procedura civile.».

15.0.8/63

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:

«r-bis) che, qualora il giudice rilevi che le allegazioni presentate in ordine a presunte violenze di domestiche odi genere risultino non attendibili, sia tenuto a trasmettere relativi atti alla competente procura della repubblica per ogni seguito di competenza.».

15.0.8/64

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, dopo la lettera r) aggiungere la seguente

«r-bis) che quando la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su segnalazione di uno dei genitori, ovvero dei servizi sociali o del pubblico ministero, fissi udienza di comparizione con entrambi i genitori entro 10 giorni; all'esito dell'incontro il giudice può disporre accertamenti urgenti. Nel termine massimo di 45 giorni dalla segnalazione, il giudice adotta con decreto uno o più dei provvedimenti nell'interesse del minore.».

15.0.8/84

BRESSA

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera t), sostituire le parole: «sino alla conclusione del procedimento», con le seguenti: «sino alla prima udienza di comparizione».

15.0.8/65

GAUDIANO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera u) con la seguente:*

«u) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) modificare l'articolo 403 del codice civile ridefinendo i presupposti per l'adozione del provvedimento di collocamento del minore con riferimento a situazioni indifferibili gravemente pregiudizievoli per l'incolumità psico-fisica del minore, prevedendo un procedimento di convalida del provvedimento adottato dalla pubblica autorità, da svolgere innanzi all'autorità giudiziaria entro un termine breve, e stabilendo che all'esito del procedimento di convalida l'autorità giudiziaria adotti provvedimenti a tutela del minore;

2) escludere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base di valutazioni in ordine all'idoneità genitoriale;

3) modificare la disciplina dell'affidamento del minore di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, stabilendo:

a) l'ordine di priorità dei provvedimenti adottabili a tutela del minore, dando precedenza all'allontanamento del genitore che ha assunto condotte pregiudizievoli per l'incolumità psico-fisica del minore o, in subordine, all'affidamento nell'ambito dei familiari del minore con cui lo stesso abbia rapporti significativi e, in caso di assenza di familiari idonei e disponibili alla cura, privilegiando l'affidamento presso una famiglia affidataria rispetto all'inserimento in una comunità di tipo familiare; il divieto di separazione dei fratelli, derogabile solo in casi di assoluta necessità di tutela dei minori stessi; l'esplicitazione dei requisiti di idoneità dei soggetti affidatari;

b) l'obbligo di motivazione, nel provvedimento di affidamento, dell'esito negativo degli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indicando specificamente le misure che risultano essere state inutilmente adottate nonché eventuali ragioni per le quali non si procede secondo l'ordine di priorità di cui al numero 1);

c) l'obbligo di indicazione della durata dell'affidamento, limitata a un periodo massimo di sei mesi, in mancanza della quale l'affidamento ha una durata di sei mesi;

d) un procedimento di riesame del provvedimento di affidamento innanzi all'autorità giudiziaria volto alla verifica della permanenza delle condizioni che l'avevano imposto e all'adozione di ulteriori provvedimenti, della

durata massima di sei mesi, ritenuti idonei per la tutela del minore, da svolgere entro la scadenza del periodo di durata dell'affidamento, nel contraddittorio tra le parti;

e) il diritto del minore di frequentare i genitori, gli altri familiari e tutti i soggetti con cui abbia rapporti significativi e, comunque, di mantenere i contatti con essi, durante il periodo di collocamento fuori del suo contesto domestico abituale, salva diversa disposizione motivata dell'autorità giudiziaria;

f) il diritto del minore di essere ascoltato e il corrispondente obbligo di ascolto da parte del giudice, nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni e tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione e discernimento;

g) che l'ascolto del minore effettuato da esperti o altri ausiliari delegati dall'autorità giudiziaria sia documentato mediante registrazione audiovisiva, prevedendo l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dal minore in assenza di registrazione audiovisiva;

4) istituire una banca di dati nazionale dei minori destinatari di provvedimenti di affidamento, degli aspiranti affidatari, degli affidatari, nonché delle case-famiglia e delle comunità di tipo familiare e degli enti destinati ad accogliere i minori, previo coordinamento con le banche di dati già esistenti;

5) riordinare la disciplina sulla rappresentanza e sulla difesa tecnica del minore nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 e 403 del codice civile e di quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo i casi in cui è obbligatoria la nomina del curatore speciale del minore e del suo difensore;

6) introdurre disposizioni volte a individuare particolari modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento, allontanamento e collocamento dei minori, anche prevedendo la necessaria collaborazione di specifiche figure professionali;

7) prevedere che, in sede di ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, le ragioni dell'eventuale rifiuto di frequentare uno dei genitori siano adeguatamente approfondite;

8) prevedere cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle finzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime finzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dalla presente lettera;

9) introdurre:

a) il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

b) il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado; convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

10) prevedere che il soggetto condannato per i reati di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale possa frequentare i figli minori solo previa effettiva partecipazione ad attività di rieducazione presso un centro per persone maltrattanti nonché previa valutazione positiva sui risultati ottenuti al termine del percorso di rieducazione»;

b) *sopprimere le lettere v) e z).*

15.0.8/66

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera u) le parole: «alla luce della normativa sovranazionale di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «anche informandole alle prassi ed alle metodologie supportate dalla letteratura scientifica internazionale maggiormente condivisa» e dopo le parole: «competenze;» sono inserite le seguenti: «prevedere l'obbligo per il consulente tecnico e gli altri ausiliari del giudice di riferire i fatti in modo circostanziato, completo ed oggettivo tenendoli nettamente separati dalle proprie opinioni; prevedere l'obbligo per il consulente tecnico di valutare il danno attuale e futuro alla salute ed al benessere psicofisico del minore e di fornire al giudice una descrizione completa della letteratura scientifica internazionale e di formulare le proprie conclusioni con specifico riguardo alle emergenze processuali ed alle circostanze allegiate dalle parti».

15.0.8/67

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera u) sopprimere le parole: «la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relativa alle specifiche competenze».

15.0.8/68

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera u), dopo le parole: «la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo» inserire le seguenti: «a pena di nullità che al consulente tecnico non possa in alcun caso essere demandata la decisione sul regime di esercizio della responsabilità genitoriale o sui tempi di permanenza del figlio, che tutte gli accertamenti demandati al consulente tecnico avvengano nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, che il giudice disponga consulenza tecnica psicologica solo nei casi in cui ciò è strettamente necessario ai fini della tutela dei figli minorenni, che il consulente abbia il dovere di audio video registrare tutte le operazioni peritali, mettendo a disposizione delle parti i relativi supporti, che il consulente tecnico debba non possa acquisire autonomamente documentazione né assumere informazioni da parte di terzi, che il consulente tecnico non possa svolgere, nell'ambito dello stesso distretto, attività di consulente tecnico di parte, che tutti gli accertamenti avvengano nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nonché».

15.0.8/69

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera u) sopprimere le parole da: «la possibilità» a: «ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile».

15.0.8/70

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sopprimere la lettera v).

15.0.8/71

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», alla lettera v), dopo le parole: «professionista,» sono aggiunte le seguenti: «con funzioni di coordinatore genitoriale,».

15.0.8/72

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) che sia prevista la facoltà per il giudice, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario per la determinazione della posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo dei CTU in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze e in grado di coadiuvare il giudice per le necessarie determinazioni, per superare agevolmente il conflitto tra le parti;».

15.0.8/73

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera v), aggiungere le seguenti:

«v-bis) che il CTU, nominato ai sensi della lettera v), non possa fornire indicazioni riguardo il regime giuridico dell'affidamento né in ordine alla necessità o all'opportunità che uno o entrambi i genitori si sottopongano a percorsi con finalità trattamentali o terapeutiche, che devono rimanere limitati alla sede extragiudiziale sotto l'egida del consenso informato; che il CTU

abbia facoltà di indicare alcune opzioni in ordine ai tempi di frequentazione, spettando unicamente al Giudice la scelta del dispositivo attuativo.

v-ter) che, nel caso in cui intervengano difficoltà e disaccordi nella fase attuativa del provvedimento giudiziario di cui all'articolo 337-ter codice civile, il Giudice possa invitare i genitori, ai sensi dell'articolo 337-octies codice civile, a rivolgersi ad un esperto di loro fiducia, per pervenire ad accordi nell'interesse dei figli e nel rispetto dei loro diritti; che, qualora dopo un tempo di sei mesi tali accordi non siano stati raggiunti, il Giudice possa emettere sanzioni penali, civili e/o amministrative nei confronti del genitore inadempiente a tutela dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti; che le risoluzioni debbano essere assunte con tempestività, affinché dette inadempienze non si radichino e non si stabilizzino.».

15.0.8/74

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

«v-bis) che le relazioni fornite dai CTU siano redatte con criteri verificabili, così da ridurre il più possibile la discrezionalità dei consulenti stessi.».

15.0.8/75

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.» al comma 1, alla lettera z), sopprimere le parole: «l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario».

15.0.8/76

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.», al comma 1, alla lettera z), sostituire le parole: «l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario» con le seguenti: «l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento il sostegno dei servizi socio-assistenziali o sanitari alla coppia genitoriale con funzione di monitoraggio e controllo; l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di accertamento, prevedendo che le indagini e gli accertamenti siano svolti, a pena di nullità e inutilizzabilità, nel contraddittorio con i genitori, le parti e gli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di grave e irreparabile pregiudizio per il minore, con facoltà dei genitori, delle parti del procedimento e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di nominare un proprio consulente di parte o un difensore che abbia il diritto di partecipare agli accertamenti, prevedendo che tutti gli atti di accertamento e di indagine avvengano nel rispetto del diritto di difesa, siano videoregistrati e che i relativi supporti siano messi nell'immediata disponibilità dei genitori, delle parti e degli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore».

15.0.8/85

BRESSA

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera z), dopo le parole: «con diritto delle parti», inserire le seguenti: «e dei loro difensori».

15.0.8/77

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:

«z-bis) che le relazioni redatte dai servizi sociali riportino per quanto possibile esclusivamente fatti senza darne interpretazioni e senza espone opinioni, ovvero in ogni caso distinguendo con chiarezza i fatti dalle interpretazioni e dalle opinioni degli operatori.».

15.0.8/78

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», alla lettera cc) è inserito alla fine il seguente periodo: «, prevedendo al contempo che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria contenenti obblighi di cooperazione tra i genitori contengano il richiamo espresso alle sanzioni di cui all'articolo 614-bis per il caso d'inadempimento, l'adozione di sanzioni pecuniarie proporzionate al patrimonio della parte inadempiente e forme di risarcimento punitivo proporzionate alla natura degli interessi dei figli».

15.0.8/86

BRESSA

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera dd), dopo le parole: «giudizio di appello», inserire le seguenti: «davanti al tribunale dei minorenni».

15.0.8/79

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 15.0.8, dopo il capoverso «Art. 15-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e *I-bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire che il presidente della sezione distrettuale sia individuato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità e il presidente della sezione circondariale sia individuato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale e che i magistrati assegnati alle sezioni distrettuali abbiano conseguito almeno la terza valutazione

di professionalità e quelli assegnati alle sezioni circondariali almeno la prima valutazione di professionalità;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predefiniti nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, feline le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

j) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

k) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

l) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali e le sezioni distrettuali giudichino in composizione monocratica o collegiale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Nei procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

m) stabilire che, ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice

di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

n) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)*, possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

o) stabilire che, nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

p) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)*, l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)*, della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

q) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

r) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali;

s) stabilire che il procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie sia individuato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità;

t) stabilire che i magistrati assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;

u) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per le famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; dispone che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni

siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituenti tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituenti sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; dispone che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituenti tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

v) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

w) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *console* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

x) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia 120 giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 180, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti,

civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.».

15.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;

e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparso di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati fatti di violenza di genere o domestiche, secondo quanto previsto

dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento

previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onere e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.».

15.0.9/30

BRESSA

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, premettere il seguente: «0.1. L'articolo 89 del codice civile è abrogato.».

15.0.9/1

CIRINNÀ, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.9, sopprimere i commi 1, 2, 5, 6 e 8.

15.0.9/2

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 333 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi"».

15.0.9/3

GAUDIANO

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art.15-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 330. - (*Limitazione della responsabilità genitoriale e decadenza*)
- 1. Il genitore che, con la propria condotta attiva od omissiva, incorre nella violazione dei doveri afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, così cagionando al figlio minore un pregiudizio o il pericolo concreto e attuale di un pregiudizio per la vita, l'incolumità o l'integrità psico-fisica, è limitato nell'esercizio della responsabilità stessa o ne è dichiarato decaduto, con le modalità e per il tempo strettamente necessari ad escludere o rimuovere il pregiudizio o il pericolo cagionati.

2. La condotta e il pregiudizio o il pericolo di cui al primo comma devono risultare da fatti specifici e devono essere supportati da prove o da circostanze gravi, precise e concordanti e non possono desumersi da valutazioni relative alla personalità del genitore o dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

3. La violazione dei doveri genitoriali non può desumersi da valutazioni relative alla conflittualità tra i genitori né da indicatori psicologici o da atteggiamenti del minore ancorché connotati da ostilità verso uno dei genitori. Le situazioni indicate possono costituire motivo di approfondimento istruttorio."»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 336. - (*Procedimento*) - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso di uno dei genitori, di un parente del minore entro il quarto grado o del pubblico ministero.

Il pubblico ministero quando riceve una segnalazione che non ritenga immediatamente infondata o irrilevante, prima di determinarsi sulla proposizione del ricorso, convoca gli interessati e comunica loro i contenuti della segnalazione stessa, anche fornendone copia. Gli interessati possono farsi assistere da un difensore, accedere a tutti gli atti del procedimento e presentare memorie e documenti al pubblico ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano se i fatti segnalati sono oggetto di un'indagine penale o costituiscono notizia di reato.

Il tribunale, ricevuto il ricorso, nomina il curatore speciale del minore concedendo allo stesso termine per la costituzione e fissa, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine perentorio non superiore a venti giorni.

All'udienza di comparizione, il tribunale, sentito il pubblico ministero, sentite le parti, disposto l'ascolto del minore, compiuta, anche d'ufficio, ogni attività istruttoria ritenuta necessaria ai fini della decisione, provvede. Il provvedimento è adottato se risulta la prova delle circostanze di cui all'articolo 330.

La prova può essere costituita da dichiarazioni soltanto se rese nel contraddittorio delle parti. Quando il minore ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio nel procedimento penale, il relativo verbale deve essere acquisito unitamente all'audio video registrazione se esistente.

Per la partecipazione al procedimento è sempre necessaria l'assistenza tecnica.

Qualora ricorrano indizi gravi e univoci della sussistenza delle circostanze previste dall'articolo 330, primo comma, e vi sia fondato motivo di temere che, nel tempo occorrente per l'instaurazione del contraddittorio, possa determinarsi un pregiudizio grave e irreparabile per il minore, il presidente del tribunale emette un provvedimento provvisorio, in cui nomina il curatore speciale del minore e fissa, a non più di quindici giorni dal deposito, l'udienza camerale per la comparizione delle parti e lo svolgimento dell'istruttoria. Il provvedimento è confermato, modificato o revocato dal tribunale dopo che siano state sentite le parti costituite e il pubblico ministero e siano state assunte sommarie informazioni. Decorsi venti giorni dal deposito del provvedimento presidenziale, questo perde comunque efficacia se non è confermato, modificato o revocato dal tribunale."»;

c) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando un minore si trovi in situazioni gravemente pregiudizievoli per la propria incolumità psico-fisica, l'autorità di pubblica sicurezza lo colloca senza indugio in un ambiente sicuro, fino al provvedimento del giudice, valutando in via prioritaria la collocazione presso parenti entro il quarto grado o altre persone legate affettivamente al minore, che accettino di assumerne la temporanea cura e custodia. Ove non sia possibile provvedere in tal senso, l'autorità di pubblica sicurezza colloca il minore in un contesto familiare reperito su indicazione del comune di residenza del minore stesso, con preferenza, nell'ordine per una famiglia affidataria, una casa famiglia, una comunità familiare, una comunità educativa."»;

2) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «Il curatore speciale del minore è tenuto a dichiarare qualsiasi situazione di conflitto di interessi. Non può essere nominato curatore del minore e, se nominato, deve essere sostituito chi, al momento della nomina partecipi o abbia partecipato nei tre anni anteriori alla nomina, come titolare, socio, collaboratore, consulente, o a qualunque altro titolo, all'attività di persone o enti che gestiscono strutture collocatarie di minorenni o che somministrano servizi di qualunque tipo a minorenni su incarico del giudice o dell'amministrazione. L'omessa dichiarazione di una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità è segnalata dal giudice all'ordine di appartenenza del curatore speciale nominato.»;

d) *sopprimere il comma 7.*

15.0.9/4

MAIORINO, LAFORGIA, MATRISCIANO, DE LUCIA, ANGRISANI, CONZATTI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art.15-bis», al comma 1, premettere il seguente:

«01) all'articolo 145 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "e congiuntamente dai coniugi", sono sostituite dalle seguenti: "da almeno un coniuge" e le parole: "con provvedimento non impugnabile", sono soppresse;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Ove il disaccordo concerna il fatto che il coniuge che percepisce un reddito non cede una quota di questo al coniuge che per i lavori di cura fa-

miliare e domestica ha rinunciato al proprio reddito, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge"».

15.0.9/5

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15 bis», al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dopo le parole: "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio" o, e».

15.0.9/6

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «quando è necessario».

15.0.9/7

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, CONZATTI, ANGRISANI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTATHEU, PERILLI, VONO, CIRINNÀ, FEDELI, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.9 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al secondo comma dopo le parole: " l'ascolto" sono inserite le seguenti: "non delegabile"»;

b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo comma, le parole: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore è moralmente e materialmente abbandonato e si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica»;

c) *alla lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «residenza abituale» inserire le seguenti: «che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, da accertare sulla base di elementi di fatto»;*

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore per gravi ragioni, o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi.

Il provvedimento di nomina indica gli elementi di fatto concernenti la grave e concreta inadeguatezza di ciascun genitore e l'inidoneità a rappresentare il minore che non possono in alcun caso essere ravvisate in patologie prive di evidenze scientifiche.

Il curatore speciale non può essere nominato quando un genitore sia vittima di una qualsiasi forma di violenza da parte dell'altro genitore."»;

e) *al comma 6, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «315-bis del codice civile» inserire le seguenti: «, tenendo conto delle esigenze manifestate dal minore, anche infradodicienne capace di esprimere la propria volontà, e lo rappresenta in giudizio solo previa sua consultazione.».*

15.0.9/8

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 15.0.9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c) dopo le parole: « del curatore del minore» inserire le seguenti: «se nominato»;*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 6, lettera b) dopo le parole: «gravi inadempienze» inserire le seguenti: «o nei casi in cui siano mutate le situazioni che ne hanno determinato la nomina».*

15.0.9/9

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«e) tutti i provvedimenti di cui al presente articolo, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi».

15.0.9/10

VALENTE, CIRINNÀ, FEDELI, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.9 dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 330 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che risulti da atti specifici, comprovati e documentati";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La decadenza dalla responsabilità genitoriale non può essere mai motivata facendo riferimento a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili".

1-ter. All'articolo 336-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Il minore ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni e le procedure che riguardano la sua sfera di interessi. Le sue esigenze e le sue opinioni devono essere tenute nella debita considerazione in relazione alla sua età e alla sua capacità di discernimento.

Il minore infradodicesimo, ove capace di discernimento, è ascoltato, in apposita udienza e a pena di nullità, dal giudice nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano".

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "L'ascolto è condotto dal giudice. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni del secondo comma";

c) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Dell'adempimento è redatto processo verbale, nel quale è descritto il contegno del minore, ed è effettuata, a pena di nullità degli atti e dei provvedimenti successivi, registrazione audiovisiva da mettere, senza ritardo, a disposizione delle parti";

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Ove, anche al di fuori dei casi di cui al presente articolo, siano riferiti abusi o episodi di violenza domestica, subita dal minore o cui il minore abbia assistito, il giudice accerta autonomamente i fatti riferiti con pienezza di cognizione, tramite gli ordinari mezzi istruttori, valutandone l'esito secondo il proprio prudente apprezzamento a esclusiva tutela del minore, anche indipendentemente dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale per i medesimi fatti".

1-*quater*. All'articolo 337-*ter* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",tenendo conto, nel seguente ordine, della volontà del minore, se ascoltato, del suo interesse alla continuità affettiva e del suo interesse alla stabilità".

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Ove il minore abbia difficoltà nella relazione con uno dei due genitori, il giudice ne individua le cause, verificando la sussistenza di eventuali abusi o violenze, incompetenza genitoriali o comportamenti inadeguati, procedendo all'ascolto del minore ai sensi dell'articolo 336-*bis*".

1-*quinquies*. All'articolo 337-*quater* del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, il giudice procede all'ascolto del minore secondo le modalità di cui all'articolo 336-*bis*.

Qualora siano riferiti abusi o casi di violenza, subita dal minore o cui il minore abbia assistito, ovvero nel caso di cui all'articolo 337-*ter*, terzo comma, la presenza del genitore indicato come violento o maltrattante non può essere imposta con l'uso della forza o con provvedimenti coercitivi contro la volontà del minore.

In nessun caso il giudice può fare riferimento, nella motivazione del provvedimento di cui al primo comma, a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili".

c) al secondo periodo del secondo comma, dopo la parola: "domanda", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dei commi dal primo al quarto"».

15.0.9/11

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 337-octies del codice civile, è inserito il seguente:

"Art. 337-novies. - (*Indagini dei servizi sociali*) - Nei procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale, gli accertamenti e le indagini delegate dal giudice ai servizi sociali devono avvenire prima dell'apertura del procedimento e nell'ambito del contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore.

Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato.

Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e i relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale"».

15.0.9/12

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 403. - (*Allontanamento d'urgenza del minore*) - Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale da rendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattr'ore, con provvedimento motivato, il collocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi di prova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al periodo precedente i certificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi di protezione dell'infanzia e

le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato ai genitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione e comunque entro le ventiquattr'ore. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore, in presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine. Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori. Avverso il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso reclamo da parte dei genitori, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entro trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sul reclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazione entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso"».

15.0.9/13

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 3, ultimo capoverso, sostituire le parole: «ricorso previsto dall'articolo 709-ter. codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente» con le seguenti: «ricorso previsto dall'articolo 709-ter. codice di procedura civile per la risoluzione delle controversie inerenti alla responsabilità genitoriale, quando è già pendente innanzi a sé».

15.0.9/14

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 3, ultimo capoverso, sostituire le parole: «Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato

autonomo procedimento», *con le seguenti*: «Nei casi in cui viene successivamente instaurato autonomo procedimento».

15.0.9/15

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, FEDELI

All'emendamento 15.0.9 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 5;*
 - b) *al comma 6, sopprimere la lettera a).*
-

15.0.9/16

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», sopprimere il comma 5.

15.0.9/17

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 5 dopo le parole: «anche d'ufficio.», sono aggiunte le seguenti: «con provvedimento immediatamente impugnabile.».

15.0.9/18

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 5 sopprimere le parole: «esasperata conflittualità».

15.0.9/19

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 5 sostituire le parole: «anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni», con le seguenti: «per gravi e comprovate ragioni».

15.0.9/20

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 6, sopprimere la lettera b).

15.0.9/21

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis.», al comma 6, lettera b) sostituire le parole: «non impugnabile», con le seguenti: «immediatamente impugnabile».

15.0.9/22

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere vincolante del pubblico ministero; il provvedimento con cui è disposto l'affidamento deve essere trasmesso dal servizio sociale locale entro le ventiquattr'ore successive alla sua emissione, al presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale un difensore d'ufficio e fissa l'udienza, innanzi a sé o a un giudice non onorario, di conferma, modifica o revoca del provvedimento, da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni dal provvedimento di affidamento; dispone altresì la comunicazione del provve-

dimento e del decreto di fissazione di udienza ai genitori, ai fini della loro audizione, o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale del minore che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il tribunale per i minorenni provvede entro trenta giorni dal provvedimento di affidamento a pena di inefficacia dello stesso. Al procedimento si applicano le norme di cui all'articolo 337-novies del codice civile";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *1.* L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o sia comunque dotato di una sufficiente capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo di residenza del minore, preso atto del progetto di affidamento disposto dal servizio sociale locale, rende esecutivo il provvedimento con decreto che stabilisce anche quali siano i compiti degli affidatari e quelli dei genitori del minore affidato.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa l'udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al periodo precedente, anche nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria ed urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; il curatore speciale nominato per il minore; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il progetto di interventi volti al recupero della famiglia d'origine e al sostegno del minore. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al

minore, che viene ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice che ha emesso il provvedimento, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero dei genitori e del loro rapporto con i figli e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

5. L'affidamento familiare cessa automaticamente decorso il termine di cui al comma 4 oppure, con provvedimento del giudice che lo ha emesso, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.

6. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

7. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

8. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 6 e 7, ascolta il minore e tiene conto anche delle valutazioni dei servizi sociali.

9. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

10. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 9 un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

11. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore, richiede, se necessario, al tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare";

c) all'articolo 9, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco dei minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dare inizio al procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità di quelli, tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il ricorso è notificato d'ufficio ai soggetti di cui all'articolo 8.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, a seguito delle ispezioni effettuate, a mezzo di un pubblico ministero, nelle comunità di tipo familiare. Il pubblico ministero può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Il curatore speciale del minore ha la facoltà, in ogni momento, di accedere presso le famiglie o le comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato, in forza dei provvedimenti di cui al titolo I-bis.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. L'omissione è punita con una multa fino a 1.032 euro. Alla condanna consegue l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare e di curatore speciale del minore";

d) all'articolo 10:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore e:

a) nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato;

b) invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio nel caso che essi non vi provvedano;

c) nomina il giudice relatore incaricato della trattazione del procedimento;

d) fissa l'udienza, per l'ascolto dei genitori, del curatore speciale, dei servizi sociali territorialmente competenti e del minore;

e) dispone l'immediata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai genitori, al curatore, al pubblico ministero e ai servizi sociali territorialmente competenti;

f) dispone immediatamente, tramite la pubblica amministrazione e i servizi sociosanitari competenti o gli organi di pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono; dispone altresì l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e di ogni documentazione, anche sanitaria, relativa ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. All'udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e ne ordina l'integrazione. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, salvo che nell'interesse del minore gli stessi siano stati secretati. In tal caso è necessaria la previa autorizzazione del giudice e il provvedimento di diniego deve essere motivato. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 336-*bis* del codice civile e 38-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, per l'audizione del minore";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337-*novies* del codice civile."».

15.0.9/23

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ";6-bis) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense";

b) all'articolo 14, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La designazione di un consulente tecnico appartenente alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 6-bis), è effettuata secondo un ordine prestabilito che ne assicuri la rotazione. Della designazione è redatto processo verbale, con l'indicazione dei criteri e delle modalità utilizzati. L'irregolarità della designazione può essere eccepita dalle parti entro il ventesimo giorno successivo all'udienza di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile e, ove accertata, rende nulla la designazione stessa. Le parti hanno diritto di consultare e di trarre copia dell'albo dei consulenti appartenenti alla categoria di cui al citato articolo 13, terzo comma, numero 6-bis), e dei verbali di designazione relativi ai medesimi consulenti";

c) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - (Archivio delle relazioni di cui all'articolo 195 del codice di procedura civile) - Presso la cancelleria della presidenza sono archiviate, anche in formato digitale, le relazioni trasmesse in forma anonima ai sensi dell'articolo 195, quarto comma, del codice di procedura civile. Chiunque, per ragioni di studio o di aggiornamento professionale, può chiedere al presidente del tribunale di visionare e di trarre copia della raccolta delle citate relazioni";

d) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 6-bis), possono essere iscritti nell'albo i neuropsichiatri infantili, gli psicoterapeuti dell'età evolutiva nonché i medici legali e i pediatri dotati di specifica conoscenza in materia di violenza domestica e nei confronti di minori, in possesso di master di secondo livello in psichiatria, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali e purché dimostrino di aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private"».

15.0.9/24

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) dispone il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, per un ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal giudice."».

15.0.9/25

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis», al comma 8, lettera b), dopo le parole: « fuori del matrimonio» sono inserite le seguenti: «nonchè la redazione di un piano genitoriale che illustri luoghi abitualmente frequentati dai figli, scuola e percorso educativo del minore, eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative, frequentazioni parentali e amicali del minore, vacanze normalmente godute dal minore, indicando anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;».

15.0.9/26

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis», al comma 8, lettera c), alla fine, sono aggiunte le parole: «nonché per la modifica del piano genitoriale».

15.0.9/27

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio ha i seguenti compiti: *a)* effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati; *b)* effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al loro interno; *c)* proporre gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti; *d)* predisporre ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel territorio nazionale; *e)* gestire il registro di cui all'articolo 4 della presente legge; *f)* predisporre linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo; *g)* elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse; *h)* realizzare, di concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata annualmente, delle case famiglia; *i)* riferire alle Camere, con cadenza annuale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea; *l)* promuovere l'istituzione in ciascuna regione di osservatori sulle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati minori, e il coordinamento dell'attività degli stessi. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le linee guida di cui alla lettera *f)*, e il tariffario nazionale di cui alla lettera *g)*, sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

15.0.9/28

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art 15-bis», dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il "registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie", di seguito denominato "registro". Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte le strutture socio-assistenziali che sono disponibili all'affidamento di minori, nonché i nominativi di tutti i minori affidati con l'indicazione del termine previsto per l'affidamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di comunicazione dei dati da parte dei tribunali dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un sito *web* che garantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali norme sulla *privacy*. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il personale e le risorse necessari alla realizzazione e al mantenimento del registro.».

15.0.9/29

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, FEDELI

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Nella predisposizione delle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuovono lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari.

9-ter. La lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è sostituita dalla seguente:

"n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari".

9-quater. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

9-quinquies. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria».

Conseguentemente sostituire le parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». *con le seguenti:* «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone, delle famiglie, di affidamento e ascolto del minore, in materia di esecuzione forzata nonché in materia di formazione dei magistrati, degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali».

15.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le seguenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.";

d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e per la sua crescita".

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, è trasmesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in luogo sicuro, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni, che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l'allontanamento, e lo comunica senza indugio, all'autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull'affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d'appello. L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile, e dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni-

ni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

4. All'articolo 26-bis del codice di procedura civile le parole: "il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi".

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze."

7. All'articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

8. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1.bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole "nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis" e sono aggiunte infine le seguenti: ", di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.".

9. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di

accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell'avo cittadini italiani".

Conseguentemente

- sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

- premettere all'articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega per la riforma del processo civile»;

- dopo l'articolo 15-*bis* aggiungere le seguenti parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
